SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

770ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 12 GENNAIO 1968

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI,
indi del Vice Presidente CHABOD

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 41219

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 41219

Per la discussione del disegno di legge n. 2137:

PRESIDENTE 41256
ANGELILLI 41256

Per l'iscrizione all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 209, 1556, 2349:

PRESIDENTE 41257
ZANE 41257

Approvazione:

« Ratifica ed esecuzione del terzo accordo internazionale sullo stagno adottato a New York il 14 aprile 1965 » **(2276)**:

BATTINO VITTORELLI, *f.f. relatore* 41219
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 41219

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra l'Italia e la Polonia, concluso a Varsavia il 25 marzo 1965 » **(2295)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BATTINO VITTORELLI, *relatore* 41220
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 41220

« Adesione al Protocollo per una nuova proroga dell'accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966, e sua esecuzione » **(2296)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BATTINO VITTORELLI, *f.f. relatore* . . *Pag.* 41221
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 41221

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966 » **(2413)**:

MONTINI, *relatore* 41221
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 41221

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca: A) Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni; B) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio » **(2414)**:

JANNUZZI, *relatore* 41222
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 41222

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

navigazione marittima ed aerea, conclusa a Beirut il 9 giugno 1966 » **(2415)**:

MONTINI, *relatore* . . . . . *Pag.* 41223
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 41223

« Approvazione ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottati dalla XIV Sessione dell'Assemblea generale il 16 giugno 1965 » **(2480)**:

BATTINO VITTORELLI, *f.f. relatore* 41226
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 41226

« Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note fra l'Italia e la Gran Bretagna in materia di esenzioni fiscali a favore degli istituti culturali, effettuati a Londra il 1° settembre 1965 » **(2513)**:

BATTINO VITTORELLI, *f.f. relatore* 41226
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 41227

« Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione » **(1396-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*):

* JANNUZZI, *relatore* 41227
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 41228

« Assunzione a carico dello Stato della spesa per i funerali del senatore Giuseppe Paratore » **(2405)**:

PRESIDENTE 41246
BERTONE, *relatore* 41246
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 41246

« Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Lagos il 16 luglio 1966 e degli atti connessi relativi all'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Nigeria » **(2277)**:

BATTINO VITTORELLI, *f.f. relatore* 41246
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 41246

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con Protocollo e Scambi di Note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 e dello Scambio di Note del 18 maggio 1967 » **(2478)**:

BATTINO VITTORELLI, *f.f. relatore* 41247
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 41247

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME), concluso a Roma il 23 giugno 1967 » **(2479)**:

BATTINO VITTORELLI, *f.f. relatore* . . *Pag.* 41248
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 41248

« Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale » **(695-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*):

TRABUCCHI, *relatore* 41248
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 41251

Discussione e approvazione:

« Contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) **(2278)**:

BARTESAGHI 41228
BATTISTA, *relatore* 41238, 41245
* OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 41241, 41245

«Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Tunisia in materia di esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani, effettuata a Tunisi il 7 luglio 1965 » **(2416)**:

JANNUZZI, *relatore* 41223, 41224
* OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 41223, 41224

Rinvio della discussione:

« Interpretazione autentica dell'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa » **(2269)** (*D'iniziativa del deputato Spadola e di altri deputati*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 41254, 41255, 41256
ANGELILLI, *relatore* 41254, 41255
BERTONE 41255
* BONACINA 41254
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 41256

INTERROGAZIONI

Annunzio 41257

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 41245

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

C A R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore: Angelini Cesare per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

MAIER. — « Modifica al titolo ed all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1967, n. 1232, recante provvidenze in favore di taluni territori colpiti da terremoto » (2662).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del terzo accordo internazionale sullo stagno adottato a New York il 14 aprile 1965 » (2276)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del terzo accordo internazionale sullo stagno adottato a New York il 14 aprile 1965 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il senatore Battino Vittorelli, facente funzione di relatore.

B A T T I N O V I T T O R E L L I , *f.f. relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

* O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo si rimette alle argomentazioni della Commissione e prega il Senato di concedere l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Terzo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a New York il 14 aprile 1965.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXIV dell'Accordo stesso.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, valutato in annue lire 3.500.000, si farà fronte, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1966, con corrispondente aliquota del gettito conseguente all'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione di banane fresche, e per l'anno finanziario 1967 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra l'Italia e la Polonia, concluso a Varsavia il 25 marzo 1965 » (2295) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra l'Italia e la Polonia, concluso a Varsavia il 25 marzo 1965 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B A T T I N O V I T T O R E L L I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, concluso a Varsavia il 25 marzo 1965.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Adesione al Protocollo per una nuova proroga dell'accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966, e sua esecuzione » (2296) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione al Protocollo per una nuova proroga dell'accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966, e sua esecuzione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il senatore Battino Vittorelli facente funzioni di relatore.

BATTINO VITTORELLI, *f.f. relatore.* Il relatore, senatore Bolettieri è assente, e mi ha incaricato di annunciare che si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo prega il Senato di voler concedere l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 3 del Protocollo stesso.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire 500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966 » (2413)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MONTINI, *relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo chiede l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di im-

poste sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 22 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca: A) Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni; B) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio » (2414)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali, conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca; *a*) Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni; *b*) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo chiede al Senato di concedere l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966, tra l'Italia e la Danimarca:

a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni;

b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo XI della Convenzione indicata sub *a*) e all'articolo XXVIII della Convenzione indicata sub *b*).

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea, conclusa a Beirut il 9 giugno 1966 » (2415)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Con-

venzione tra l'Italia ed il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea, conclusa a Beirut il 9 giugno 1966 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M O N T I N I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo prega il Senato di concedere l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea, conclusa a Beirut il 9 giugno 1966.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 della Convenzione stessa.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Tunisia in materia di esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani, effettuata a Tunisi il 7 luglio 1965 » (2416)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Tunisia in materia di esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani, effettuato a Tunisi il 7 luglio 1965 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

* O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, vorrei far presente anche al relatore la necessità di apportare due emendamenti all'articolo 3, tenendo conto che l'esame e l'approvazione di questo disegno di legge riguardano ormai l'esercizio 1968, e che l'onere di 154 milioni si ripete di anno in anno. Quindi il primo comma dell'articolo 3 dovrebbe così recitare: « All'onere annuo di lire 154 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per ognuno degli anni finanziari 1966, 1967 e 1968, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti » eccetera. Il riferimento è sempre al capitolo n. 3523, che, anche nel bilancio del 1968, è quello che riguarda il fondo corrente inteso a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso o che porta puntualmente l'indicazione dei 154 milioni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sulle mo-

difiche che il Governo vuole apportare all'articolo 3 del disegno di legge.

* J A N N U Z Z I , *relatore.* Sia per l'emendamento di carattere formale — concernente l'onere annuo — che serve ad una migliore specificazione, sia per l'indicazione della copertura del già iniziato esercizio finanziario 1968, la Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Vorei chiedere all'onorevole Sottosegretario se deve mantenersi il riferimento al capitolo n. 3523.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* È già controllato. Se vuole, io ho anche a disposizione il documento contabile.

J A N N U Z Z I , *relatore.* Bisognerebbe dire: « del corrispondente capitolo dell'esercizio 1968 », a meno che non porti lo stesso numero.

P R E S I D E N T E . Porta lo stesso numero.

J A N N U Z Z I , *relatore.* Ma la Camera non ha ancora approvato il bilancio. Quindi noi non possiamo indicare il numero di un capitolo di un bilancio che non è stato ancora approvato dalla Camera. Questo, almeno da un punto di vista formale. Possiamo dire: « del corrispondente numero ».

Se il bilancio fosse già stato approvato dalla Camera dei deputati e fosse definitivo, il numero sarebbe lo stesso, e potrebbe essere questo o un altro. Però, dal momento che il bilancio non è ancora stato approvato dalla Camera, il numero non può essere che quello riferito all'articolo del bilancio precedente.

P R E S I D E N T E . Per il bilancio 1966-67, è indicato il n. 3523; per il bilancio del 1968 possiamo dire: « del corrispondente capitolo ».

J A N N U Z Z I , *relatore.* L'articolo 3 dovrebbe suonare così: « . . .mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e per l'anno 1968 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo portante lo stesso numero nel progetto di bilancio ».

P R E S I D E N T E . Si potrebbe dire: « del corrispondente capitolo di bilancio ».

J A N N U Z Z I , *relatore.* Bisogna dire « nel progetto di bilancio ».

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ma « progetto » non è mai detto.

J A N N U Z Z I , *relatore.* Ma scusi, come possiamo noi riferirci ad una legge che ancora non esiste? In ipotesi il numero potrebbe essere un altro e allora noi indichiamo un numero che non troverà corrispondenza.

P R E S I D E N T E . Senatore Jannuzzi, non si può indicare in una legge il progetto.

J A N N U Z Z I , *relatore.* Io lo facevo per aderire ad una proposta del Governo. Si dica allora: « il corrispondente numero dell'esercizio finanziario 1968 » e così è tutto a posto.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Dato che torneremo sull'argomento in sede di discussione del disegno di legge riguardante l'ELDO, nel quale è stata introdotta la stessa modifica, per armonicità vorrei proporre il seguente definitivo testo dell'emendamento proposto dal Governo al primo comma dell'articolo 3:

« All'onere annuo di lire 154 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede:

per l'anno finanziario 1966, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro per lo stesso anno, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

per l'anno finanziario 1967, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

P R E S I D E N T E . Sta bene. Passiamo allora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e la Tunisia in materia di esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani, effettuato a Tunisi il 7 luglio 1965.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità della clausola finale delle Note stesse.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire 154 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per ognuno degli anni finanziari 1966 e 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Ricordo che il Governo ha proposto un emendamento sostitutivo dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« All'onere annuo di lire 154 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede:

per l'anno finanziario 1966, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

per l'anno finanziario 1967, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti quest'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottati dalla XIV Sessione dell'Assemblea generale il 16 giugno 1965 » (2480)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottati dalla XIV Sessione dell'Assemblea Generale il 16 giugno 1965 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il senatore Battino Vittorelli facente funzioni di relatore.

B A T T I N O V I T T O R E L L I , *f.f. relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Prego il Senato di voler concedere l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

Sono approvati gli emendamenti agli articoli 5, 16 e 18 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottati dalla XIV Sessione dell'Assemblea Generale il 16 giugno 1965.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 19 dello Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, reso esecutivo con legge 14 aprile 1957 n. 364.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note fra l'Italia e la Gran Bretagna in materia di esenzioni fiscali a favore degli istituti culturali, effettuati a Londra il 1° settembre 1965 » (2513)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note tra l'Italia e la Gran Bretagna in materia di esenzioni fiscali a favore degli Istituti culturali, effettuati a Londra il 1° settembre 1965 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il senatore Battino Vittorelli facente funzioni di relatore.

B A T T I N O V I T T O R E L L I , *f.f. relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Atti internazionali tra l'Italia e la Gran Bretagna:

a) Scambio di Note per l'esenzione dai dazi doganali del materiale importato da Istituti culturali, effettuato a Londra il 1° settembre 1965;

b) Scambio di Note per l'esenzione dalle imposte degli Istituti culturali, effettuato a Londra il 1° settembre 1965.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Scambi di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità alla rispettiva clausola finale delle Note stesse.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione » (1396-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Invito l'onorevole relatore a riferire oralmente.

* J A N N U Z Z I , *relatore.* Debbo dire qualche cosa poichè è stata chiesta la procedura urgentissima e non c'è la relazione scritta. Si tratta di un disegno di legge che torna con una modifica dalla Camera dei deputati. La modifica non attiene alla convenzione ma attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica. Nella proposta originaria fatta dal Governo ed approvata dal Senato era scritto: « Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 12 della convenzione stessa », e si aggiungeva: « Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2 e 800 del Codice di procedura civile ». La Camera dei deputati ha soppresso quest'ultimo periodo. La questione fu dibattuta anche in Senato e si discusse della opportunità e della legittimità dell'inserzione di questa riserva. Successivamente è intervenuto il parere del Consiglio del contenzioso diplomatico, e la Camera dei deputati, andando in diverso avviso del Senato, ha ritenuto che la frase dovesse essere soppressa.

In verità, dal punto di vista sostanziale io avrei qualche perplessità ad aderire alla tesi della Camera dei deputati e del Consiglio del contenzioso diplomatico, poichè ci si riferisce contemporaneamente all'articolo 2 e all'articolo 800 del Codice di procedura civile. Ora, mentre l'articolo 2 stabilisce che la giurisdizione italiana in materia di giudizi arbitrali non è derogabile, l'articolo 800 stabilisce non in quali casi sia derogabile la giurisdizione, ma quando le sentenze emesse all'estero possano essere eseguite in Italia. Quindi l'articolo 2 non resta affatto toccato dalla convenzione che noi stiamo esaminando. L'articolo 800, a sua volta, non contiene disposizioni che contrastino con la convenzione che noi esaminiamo; perciò la salvezza

contenuta nell'articolo 2 non altera per nulla il contenuto della convenzione e non la modifica per nulla, e la riserva non ha nessun contenuto di carattere sostanziale. C'è però una considerazione di carattere formale, che mi persuade, ed è questa: noi aderiamo alla convenzione in un momento successivo alla sua firma. L'adesione successiva non può essere fatta *sub condicione*, perchè chi aderisce successivamente non può che accettare o non accettare una convenzione. E allora una nostra riserva, anche se superflua, metterebbe in dubbio la legittimità della nostra adesione alla convenzione. Ora, poichè noi abbiamo interesse a che la convenzione entri in vigore in Italia (e questo è il contenuto sostanziale del parere del Consiglio del contenzioso diplomatico e del parere espresso dalla Camera dei deputati, dato che l'emendamento è stato presentato alla Camera dall'onorevole Vedovato, che è autorevole componente del Consiglio del contenzioso diplomatico) facciamo in modo che la convenzione sia approvata e che la riserva non sia ostativa all'entrata in vigore della convenzione stessa. In conclusione aderisco alle modifiche proposte dalla Camera e chiedo che il Senato approvi il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame della modifica introdotta dalla Camera. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 12 della Convenzione stessa.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione sulla modifica. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

* O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo sottolinea l'interesse rilevante che l'Italia ha di aderire a questa convenzione, dato il moltiplicarsi dei rapporti commerciali tra Stati di differente nazionalità, e quindi l'interesse di poter adire una giurisdizione il più possibile agevole, comoda e spedita. Sotto questo profilo ringrazio il relatore di avere esplicato le ragioni sostanziali e formali per cui è opportuno che noi accettiamo la modifica introdotta dalla Camera dei deputati. Comunque, il Governo si rimette ben volentieri al parere del Senato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la modifica introdotta dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) » (2278)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bartesaghi. Ne ha facoltà.

B A R T E S A G H I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, vorrei che mi fosse consentito di esprimere innanzi tutto un certo rincrescimento perchè questo disegno di legge figura in una lista di provvedimenti considerati tutti, e giustamente, di pacifica approvazione, e come tale, per questa sua collocazione, può rischiare di apparire al Senato — come è accaduto altre volte per la stessa

materia purtroppo — un provvedimento che in se stesso non ha una rilevante importanza e non può costituire oggetto di discussioni e di controversie particolarmente significative.

Io credo, invece, che si debba considerare e sottolineare il contrario e cioè l'importanza sostanziale che ha il provvedimento, del quale stiamo per affrontare la votazione, importanza sia per la rilevanza della cifra di stanziamenti che il provvedimento comporta, sia per la natura dei problemi, delle iniziative e delle finalità alla cui soluzione e realizzazione questi finanziamenti sono destinati.

Sarebbe forse opportuno che qualche volta il Senato trovasse il modo di affrontare su questa materia, in tutte le sue connessioni e implicazioni, una discussione ampia ed approfondita in quanto — torno a ripetere e credo che questo apprezzamento possa essere condiviso almeno dal relatore in maniera piena — mi sembra che si tratti di questioni di grande interesse, la cui decisione in un senso piuttosto che in un altro può portare a delle conseguenze serie per quanto riguarda gli sviluppi interessanti anche il nostro Paese nel campo di queste ricerche e di questi esperimenti.

Entrando nel merito dell'esame del provvedimento, dovrei dire inizialmente che esso assume, nelle condizioni attuali in cui il provvedimento stesso viene sottoposto e proposto al nostro esame, un tipico carattere eminente di provvedimento legislativo fiduciario, cioè di provvedimento legislativo in cui la votazione, *pro* o contro le decisioni oggetto del provvedimento medesimo, dipende da una valutazione che in sostanza da parte del Parlamento si rimette ai giudizi, ai convincimenti che il Governo ha in questa materia, senza scendere — ed in un certo senso senza poter scendere — ad un esame più dettagliato e particolareggiato del contenuto globale, intero e specifico del provvedimento.

Noi stiamo per deliberare un cospicuo finanziamento, come ho già accennato, di ben oltre 30 miliardi, sia pur ripartiti in sei anni a partire dal bilancio 1966; 30 miliardi che vengono ad aggiungersi ai 12 miliardi ed oltre 300 milioni già antecedentemente stanziati in forza di una legge del 1965 e che hanno comportato stanziamenti corrispondenti alla somma complessiva, cui ho accennato, di 12 miliardi e 244 milioni nei successivi bilanci fino a quello del 1967. Per cui osservo tra parentesi che per quanto riguarda i due bilanci del 1966 e del 1967 si hanno due finanziamenti sovrapposti e concorrenti per la stessa materia e allo stesso scopo, derivanti gli uni da conseguenze della legge già approvata nel marzo 1965, e costituenti gli altri, invece, le prime previsioni, i primi accantonamenti nel fondo globale del Ministero del tesoro per i provvedimenti legislativi in corso, che, precisamente con il provvedimento di legge al nostro esame, vengono utilizzati e tradotti in stanziamenti effettivamente produttivi di spesa.

Non sto a ricordare — anche perchè le circostanze in cui questo dibattito si svolge mi consigliano di cercare di essere piuttosto breve nell'esposizione delle considerazioni che ritengo necessarie — tutta la serie di continue controversie e polemiche che hanno accompagnato negli anni scorsi gli sviluppi di questa organizzazione; controversie e polemiche che hanno raggiunto un punto particolarmente culminante tra la fine del 1965 e l'inizio del 1966, quando uno degli Stati aderenti all'organizzazione, uno dei più importanti, la Gran Bretagna, arrivò a porre in forte discussione il rapporto tra le spese che questa organizzazione comporta, nei suoi programmi e nei bilanci annuali o pluriennali che si vanno succedendo, e i risultati, cioè le utilità concrete derivanti dalla utilizzazione di mezzi così ingenti.

L'Inghilterra in quel periodo, tra la fine del 1965 e l'inizio del 1966, pose, in altri termini, l'organizzazione di fronte ad una contestazione esplicita della giustificazione dello sforzo finanziario che veniva richiesto a tutti i Paesi contraenti e partecipanti a questa organizzazione e il risultato pratico che ne derivava per le stesse finalità a cui l'organizzazione mira e alle quali dovrebbe servire. Non starò nemmeno a ricordare nei particolari tutta la storia del programma

iniziale, cioè di quel programma che incominciò prima ancora che la convenzione diventasse un atto operativo, prima ancora che l'accordo entrasse in vigore nel 1964, di quel programma i cui inizi di attuazione risalgono al 1961. Non starò a ricordare come la storia di questo programma iniziale sia stata anche essa un seguito di controversie e costituisca un vero labirinto di informazioni, di sigle e di programmi, che si vanno continuamente modificando, soggette a continue variazioni, poichè vi è una serie di constatazioni di risultati tecnici insoddisfacenti che portano a dei continui mutamenti degli obiettivi che ci si era prefissi, e quindi delle direttive di lavoro che gli organismi addetti a queste ricerche e a queste sperimentazioni vanno realizzando.

L'impressione che si ricava dal complesso di queste vicende, che ho richiamato soltanto succintamente, ma di cui è a conoscenza chiunque abbia seguito nelle cronache internazionali gli sviluppi di questa organizzazione negli anni passati, è l'impressione di un lavoro che, almeno fino qui, è stato condotto in una maniera molto approssimativa sia per quanto riguarda le idee che a questo lavoro presiedono, sia per quanto riguarda gli indirizzi che lo orientano e gli scopi che esso persegue. Vi è anche molta approssimazione nell'impostazione del lavoro stesso, e così pure una notevole confusione nel perseguimento delle finalità dell'organizzazione per la messa in orbita di vettori spaziali.

In sostanza, si desume dall'osservazione di questi dati il convincimento che è mancata all'organizzazione stessa — ed io ritengo che continui a mancare — una precisa direttiva unitaria, esperta e sicura, che sia tale anche in quella necessaria fase di sperimentazione di cui nessuno vuole contestare la difficoltà, e la possibilità quindi di risultati controversi nell'apprezzamento, fase che però deve essere pure essa condotta in base a dei precisi e fermi criteri di scelta degli esperimenti che si intendono condurre e a delle chiare determinazioni dei risultati ai quali si vuole giungere.

E proprio questa determinazione, questa precisione e questa chiarezza sono ciò che le vicende dell'organizzazione inducono a considerare mancanti nella sua storia, dallo inizio della propria attività fino ad oggi. La successione di queste vicende dimostra, a nostro giudizio, dal momento che parlo non solo a titolo personale ma anche per il Gruppo cui appartengo, che il lavoro e gli indirizzi di questa organizzazione furono, fin dai suoi inizi, determinati ed influenzati da certe posizioni e da certi interessi che precedettero la stessa possibilità del formarsi di una volontà, di un piano, di una capacità organizzativa e direttiva da parte della stessa organizzazione, una volta che essa è sorta.

A questo proposito voglio ricordare che alle origini di questa organizzazione, come ebbi già occasione di sottolineare al momento della ratifica dell'accordo istitutivo, sta l'utilizzazione di un primo stadio di missile che era praticamente (usiamo pure questa espressione un po' cruda, perchè corrisponde alla realtà concreta delle cose) un rifiuto di un missile esperimentato dall'Inghilterra a fini militari e che a quegli scopi si era rivelato inidoneo, e che si pensò di utilizzare, attraverso la costituzione di questo organismo, per una sperimentazione ed una utilizzazione di quello stesso missile su un piano diverso e per diverse finalità; così come si ebbe la questione della scelta di una base, scelta che fu fatta allora andando a utilizzare un poligono di tiro nell'Australia, scelta che perciò stesso appariva discutibile fin da quel momento, ed appare non solo discutibile ma del tutto inopportuna oggi, nel giudizio *a posteriori* e non più a giudizio iniziale. Oggi gli atti stessi che ci vengono sottoposti, o almeno i presupposti di questo stanziamento che ci viene domandato di deliberare, questi stessi atti ci dicono che è stata scelta, per la prosecuzione degli esperimenti che l'organizzazione dovrà condurre, una tutt'altra base operativa, e precisamente una base collocata nella Guiana francese, perchè quella originale dell'Australia non sarebbe in condizioni, in posizione tale da permettere il perseguimento degli scopi che l'organizzazione si deve prefiggere e deve raggiungere, se vuole realizzare risultati utili; e quindi si rende necessario l'abbandono

pressochè totale della prima base, che aveva costituito uno degli elementi fondamentali, come apporto da parte dell'Australia, per l'ingresso di questo Paese nell'organizzazione stessa, che stranamente includeva questo Paese, non solo al di fuori dell'Europa occidentale, ma addirittura così lontano dal punto di vista della geografia continentale.

E tutti e due questi fatti, sia la scelta di quel primo stadio, di cui ho ricordato la natura, sia la scelta, che oggi si riconosce praticamente errata, della base di lancio fin qui utilizzata e che ora viene sostituita da un'altra, confermano appunto quello che stavo dicendo, e cioè che, agli inizi dell'attività di questa organizzazione, l'influenza determinante nel senso dei suoi orientamenti fu esercitata da motivi, da interessi particolari, da criteri di utilizzazione che non discendevano da un esame responsabile, fatto dalla organizzazione stessa, fatto dai suoi organismi direttivi, delle proprie finalità e dei mezzi per conseguirle, ma costituivano un po' degli obiettivi a sè stanti, delle utilità particolari che venivano a deviare in un certo senso preventivamente quello che avrebbe dovuto essere il logico corso di una organizzazione di questo genere, se fosse stata veramente impiantata sulla base di un preventivo concerto capace di determinare le sue reali finalità e i suoi scopi necessari. Possiamo chiamare questa una dicotomia di motivi, di interessi e di direttive all'interno dell'organizzazione; una dicotomia che per molti aspetti si è tradotta e continua a tradursi in un vero e proprio contrasto all'interno dell'organizzazione nello svolgimento della sua attività e nella discussione dei suoi programmi. Questa dicotomia e questo contrasto continuano a caratterizzare ancora oggi le riunioni degli organismi che presiedono a questa organizzazione, e si traducono di fatto in una notevole incapacità, da parte dell'organizzazione stessa, di provvedere in quanto tale a delle decisioni praticamente esecutive ed efficaci su ciò che essa deve realizzare

Al di là di quel motivo iniziale di perplessità a cui ella stessa, onorevole relatore, fa riferimento nella sua relazione e che noi avevamo richiamato nella discussione sulla ratifica del trattato del 1965, cioè il sospetto da parte di alcuni Stati che in questa organizzazione fossero, sia pure nel sottofondo e in maniera non appariscente, delle finalità militari (ella stessa, onorevole relatore, ammette che questo dubbio ha potuto concorrere in maniera determinante nel tenere lontani certi Stati da una decisione di ingresso e di appartenenza a questa organizzazione), al di là di questo dubbio, più che fondato e a nostro avviso non ancora interamente fugato, dubbio che può aver costituito ragione di remora all'adesione iniziale di diversi Paesi, che pure avevano manifestato interesse alla costituzione di questo organismo, all'organizzazione stessa all'atto della sua costituzione, il fatto che l'organizzazione non si muova secondo una determinazione autonoma, precisa e chiara delle proprie finalità, ma si muova in funzione di interessi contrastanti che dall'esterno cercano di influenzarla in direzioni diverse, spiega anche proprio la mancata ratifica da parte di quei Paesi ai quali facevo riferimento che sono ben 6 fra quelli che parteciparono ai lavori preparatori, che furono 13. I Paesi che la sottoscrissero, la ratificarono e che tuttora ne fanno parte sono invece solamente 7. Il fatto che quei 6 Paesi che non ratificarono la convenzione a tutt'oggi, pur avendo, ripeto, manifestato interesse al momento dello esame e della discussione delle prospettive per la costituzione di un organismo di questo genere, non hanno modificato la loro posizione e non hanno deciso di aderire alla organizzazione stessa, trova molto probabilmente una spiegazione abbastanza diretta e abbastanza rilevante e significativa proprio in questo contrasto che all'interno dell'organizzazione si va rilevando e che non riesce a persuadere circa l'effettiva utilità degli scopi che essa persegue e dei risultati che realizza.

In altri termini, l'organizzazione per l'esperimentazione del lancio dei vettori spaziali si ridusse alla sua origine e continua ad essere ridotta ad un'UEO parziale; e sottolineo questa espressione perchè, all'infuori del Lussemburgo e con l'aggiunta dell'Australia per quelle ragioni che ho detto, per

il fatto cioè che l'Australia apportava la disponibilità della base inizialmente ritenuta utilizzabile per gli scopi di questa organizzazione, all'infuori di queste due varianti che in un certo senso si compensano, sono proprio gli stessi Paesi costituenti l'Unione europea occidentale che soli aderiscono a questa organizzazione.

Questo fatto forse deve essere sottolineato anche in rapporto ad una osservazione che rilevo nella relazione presentata al Consiglio d'Europa dall'organismo responsabile dell'ELDO, per l'attività del 1966, là dove questa relazione dice che, durante le discussioni, tra il 1965 e il 1966, in cui si arrivò a mettere in serio dubbio addirittura l'utilità che questa organizzazione continuasse a sussistere e a funzionare, la decisione di mantenerla e di farle continuare i suoi programmi fu presa — ce lo dice questa relazione stessa — anche in base a queste considerazioni: che « l'abbandono di un progetto, che non aveva dimostrato insormontabili difficoltà tecniche e in cui erano associati gli Stati membri della Comunità economica europea ed il Regno unito, avrebbe potuto avere incresciosi effetti sul futuro della cooperazione europea »; il che porta a considerare che anche la decisione di mantenimento in vita di questa Organizzazione, più che da una valutazione intrinseca delle sue utilità effettive e realizzatrici, è influenzata da una preoccupazione e da un timore, quelli cioè che il riconoscere l'insufficiente capacità di funzionamento di questa Organizzazione, dati gli associati che la costituiscono, possa essere un altro motivo che si viene ad aggiungere a quei molti che hanno portato le Organizzazioni comunitarie europee allo stato di crisi nel quale oggi si trovano, e che non rappresenta certamente non dico un mistero ma neppure una cosa oscura per nessuno.

Faccio notare, tra parentesi, il carattere negativo che ha questo rilievo di giustificazione che si vuole inserire nell'apprezzamento circa l'effettiva utilità di questo organismo; si dice soltanto che questo organismo non aveva dimostrato insormontabili difficoltà tecniche, cioè non era arrivato al punto da rendere addirittura evidente la sua impossibilità di continuare ad esistere e ad operare, ma non si può esprimere in una maniera più positiva l'apprezzamento dei suoi risultati e della sua efficacia.

Certo, la decisione su argomenti di questa natura, cioè su stanziamenti rilevanti per il perseguimento di programmi pluriennali, nel campo di queste ricerche tecnico-scientifiche di carattere altamente avanzato per quanto riguarda il progresso tecnico e industriale, presuppone e delle valutazioni tecniche e tecnico-economiche molto specialistiche e complesse per la loro natura.

In Commissione esponemmo le nostre riserve a proposito di questo atto; ci fu mossa un'obiezione, piuttosto marcata nel tono, e si affermò che in un certo senso ci arrogavamo delle capacità di giudizi e di valutazioni ai quali non saremmo stati preparati o per i quali non avremmo avuto sufficiente competenza, dato che si tratta di una materia nella quale soltanto una competenza specifica può permettere di stabilire effettivamente se una certa linea di condotta e di ricerche e certi risultati che si conseguono costituiscano o no elementi positivi. Vogliamo osservare che già in Commissione, per quello che dicevamo, noi giudicavamo in base ad un andamento dell'Organizzazione ed in base a dei risultati visibili di essa; risultati che ci pare ci legittimassero a fare le considerazioni che facevamo, senza che invadessimo un campo nel quale ci dovessimo riconoscere del tutto incompetenti.

Ma noi vogliamo anche accettare quel rilievo per l'importanza che esso può avere, e non ci sottraiamo alla questione che in quel rilievo è posta, cioè alla questione che, per giudicare con responsabilità consapevole della materia che è sottoposta alla nostra decisione in questo campo, occorrono anche determinate conoscenze che la maggior parte di noi effettivamente non possiede. D'altra parte, il relatore vorrà convenire in questa osservazione elementare, in questa osservazione di un fatto che addirittura è evidente: questo disegno di legge, onorevole relatore, è rimesso, per il giudizio preliminare e per l'opera di valutazione e di preventiva informazione che deve essere fatta

nei confronti del giudizio dell'Assemblea, alla competenza della 3ª Commissione degli affari esteri. Cioè, si riconosce che noi dobbiamo avere e dobbiamo esercitare — non solo possiamo, ma dobbiamo — una competenza nel giudicare nell'ambito di questa materia. Ora, è certo che, allo stato attuale, questa nostra competenza è largamente insufficiente, perchè noi possiamo dare soltanto un giudizio sommario su alcune manifestazioni dell'attività di questa Organizzazione e un apprezzamento su alcuni dei risultati pratici che essa va conseguendo. Certamente, però, non siamo in grado di giudicarne, dal punto di vista tecnico e scientifico, i programmi e le realizzazioni.

D'altra parte, se noi siamo l'organismo competente ad esaminare e a decidere, occorrerà che questa lacuna (che vale per questo provvedimento e per un numero sempre maggiore di provvedimenti, mano mano che si fa più complessa la organizzazione di tutti quegli strumenti ai quali la vita internazionale deve far ricorso per cercare la migliore realizzazione di certe finalità), che questa insufficiente competenza trovino la maniera di essere integrate, altrimenti saremo sempre chiamati — come lo siamo sostanzialmente in questo caso — a quello che dicevo all'inizio, cioè ad un atto puramente fiduciario di approvazione o di disapprovazione — in caso contrario — di una proposta che ci viene fatta dal Governo, rimettendoci semplicemente a quelle valutazioni e a quei giudici che stanno dietro la proposta che il Governo stesso ci porta, senza avere la possibilità di entrare, per quanto ci può essere consentito, nel merito di queste valutazioni e di questi giudizi. Il che, d'altra parte, non può non costituire una premessa necessaria per l'espressione del voto, cioè della decisione parlamentare, della decisione definitivamente deliberante che pure al momento conclusivo ci viene richiesta.

Ora, io credo a questo punto, onorevole relatore, di poter avanzare, con spirito di collaborazione ed in senso positivo, un suggerimento, che certamente non è destinato a valere per il breve spazio di tempo che resta a questa legislatura, ma che credo dovrà essere tenuto presente nell'ulteriore sviluppo dei lavori parlamentari in questi campi. Il suggerimento è questo: perchè non ci sia uno squilibrio troppo grave e non rimediabile tra Governo e Parlamento in questa materia, tra le possibilità che ha il Governo di attingere a determinati organismi per far valutare il contenuto tecnico di certi programmi di cui esso propone l'approvazione e il Parlamento che invece manca di queste possibilità; ne manca collegialmente e ne manca tanto più per quanto riguarda la responsabilità individuale di ciascun componente, perchè è chiaramente comprensibile che nessuno di noi può da solo andare a ricercare tutte quelle informazioni e ad effettuare tutte quelle consultazioni che sarebbero necessarie per colmare nella misura del possibile la lacuna della competenza specifica che non può non essere un presupposto alle deliberazioni in questo campo; dicevo, perchè non ci sia uno squilibrio troppo grave di questo genere tra Governo da una parte e Parlamento dall'altra, e perchè l'approvazione di determinati atti non si risolva in un puro e semplice atto fiduciario, occorrerà trovare una procedura e degli strumenti che permettano al Parlamento di avere autonomamente, e non solo come presupposto delle proposte fatte dal Governo, delle possibilità di valutazione e di controllo in questo campo e per questa materia.

È già stato presentato un disegno di legge per la costituzione di un Ministero della ricerca scientifica, cioè per trasformare in un organismo vero e proprio, con attrezzatura adeguata, quello che oggi è puramente un incarico ministeriale senza che abbia alle spalle un'attrezzatura sufficiente a perseguire i propri scopi. E credo che quando sarà istituito, se lo sarà, nel corso della prossima legislatura, come mi sembra del tutto ragionevole ed auspicabile, un Ministero per la ricerca scientifica, si dovrà, in sede parlamentare, trovare la possibilità di costituire anche un organismo speciale competente per l'esame di quei provvedimenti che rientrano particolarmente nella competenza di un Ministero costituendo di questo genere. Cioè vi dovrà essere in qualche modo una

specie di Commissione, sia alla Camera che al Senato, corrispondente, per quanto riguarda le competenze e le responsabilità parlamentari, a quelli che saranno i compiti e le responsabilità del Ministero che si propone di istituire per un migliore soddisfacimento dei compiti e delle finalità che ci si propongono in questa materia. Ma probabilmente non basterà, data la composizione del Parlamento, data la difficoltà che può sussistere di reperire nel Parlamento direttamente delle competenze sufficientemente qualificate e approfondite per dei giudizi validi in questo campo, non basterà nemmeno il ricorso ad una Commissione speciale o alla integrazione tra Commissioni diverse per queste materie. Occorrerà che la Commissione o le Commissioni, investite della responsabilità dell'esame di provvedimenti di questa natura, possano d'autorità, cioè con un potere effettivo, chiamare sia scienziati sia tecnici specializzati per questi problemi, chiamarli davanti ad esse durante la discussione e lo esame di questi provvedimenti, perchè essi forniscano degli elementi, poichè ogni materia scientifica e tecnica, per quanto specialistica e specializzata, deve poter essere ridotta in termini tali da permettere, anche ad un non competente, di apprezzare l'opportunità di seguire una o un'altra strada nell'esecuzione di certi esperimenti e nello svolgimento di una certa attività; dico, sarà necessario che le Commissioni o la Commissione possano chiamare degli scienziati e dei tecnici specializzati per questi problemi, per poter procedere ad una valutazione consapevole dei programmi, dell'utilità dei progetti che vengono presentati e che vengono approvati, per poter giudicare con cognizione di causa della consistenza dei risultati che via via si realizzeranno, della corrispondenza tra progetti proposti e risultati ai quali si perviene, e dell'economicità, in ultima analisi, di tutta questa complessa gestione di attività sperimentale e realizzatrice in questo campo. E penso che in particolare il Parlamento dovrà servirsi direttamente, chiamandoli a rispondere a propri quesiti e non soltanto informandosene in maniera indiretta, della competenza dei membri del Consiglio nazionale delle ricerche — per fare un riferimento esplicito — i quali debbono venire dinanzi alla Commissione ed essere in grado di dare ai quesiti che sorgono inevitabilmente, data l'entità e complessità di questo problema, delle risposte sufficienti, persuasive per quanto riguarda tutti quegli aspetti che sono il presupposto necessario delle deliberazioni finanziarie che ci vengono richieste, e senza di cui le deliberazioni stesse sono una specie di cambiale in bianco, per una spesa che comporta una somma non indifferente: oltre 30 miliardi nello spazio di sei bilanci per questo solo provvedimento.

Dicevo che la decisione su questo stanziamento deve costituire un atto veramente consapevole e responsabile, capace cioè di asserire l'utilità di effettuare questi stanziamenti e di impiegarli in un determinato modo, o di contestare questa utilità. Ciò che ho detto, e che ho voluto avanzare, come espressione di un suggerimento di carattere pratico per rimediare a quella che oggi sembra una lacuna nelle funzioni del Parlamento per tutto ciò che riguarda questa materia, non rappresenta che un aspetto singolo, particolare, di quella questione molto seria, molto complessa, che consiste nel cercare di rendere effettiva la funzionalità del Parlamento secondo il trasformarsi della natura dei problemi nello sviluppo in atto della società moderna, contemporanea, di trasformare la funzionalità del Parlamento, a seconda delle responsabilità di decisioni reali e non soltanto formali, in campi che — torno a sottolinearlo — richiedono per le loro necessità ingenti finanziamenti per imprese, per studi, per esperimenti e per ricerche che certamente sono di alto interesse per il progresso, ma riguardo alle quali ogni decisione deve essere la più sicura della validità dei presupposti in base ai quali essa viene presa, della validità dei programmi e delle proposte in rapporto alle quali i finanziamenti vengono accordati.

È appunto per l'importanza che assume in generale questo problema e per la sua manifestazione particolare, nel settore specifico di cui ci stiamo occupando, che gli organi parlamentari competenti hanno l'esigenza e il dovere di vagliare preventivamente con grande scrupolo e con grande serenità, con

cognizione di causa, sia pure in gran parte acquisita attraverso quelle consulenze direttamente interpellate, a cui facevo riferimento, i provvedimenti sui quali il Parlamento stesso è chiamato a decidere. Oltre a ciò che finora ho detto, che ci suggerisce molti motivi di contrarietà all'approvazione del provvedimento così come esso ci viene presentato, senza che sia corredato da tutto quell'insieme di accertamenti, di elementi di valutazione che noi riteniamo indispensabili per una responsabile decisione, oltre a questo che ho detto in linea generale, per quanto riguarda l'organizzazione dell'ELDO in particolare, venendo alle prove di fatto, la più recente, significativa e riassuntiva prova alla quale ci dobbiamo riportare per valutare l'attività di questa organizzazione è — non si può dire diversamente perchè questa è la realtà — il completo fallimento, all'inizio dell'agosto 1967, come ho già ricordato in Commissione, dell'esperimento di lancio del secondo stadio che rappresentava in fondo il primo serio impegno di questa organizzazione, sia pure nella fase di studio, nella fase della sperimentazione preliminare. Era la prima volta che il secondo stadio veniva lanciato per una sperimentazione delle sue capacità; e questo fallimento si è registrato nell'agosto 1967, nonostante fosse stato previsto, nel 1965, che questa prova sarebbe stata effettuata un anno prima della data della sua avvenuta realizzazione. Si pensava, infatti, di realizzare tale prova addirittura nel 1966. Ci fu, dunque, più di un anno di ritardo rispetto alle previsioni, il che significa che si era ulteriormente approfondito il lavoro, che si erano ulteriormente condotte avanti determinate verifiche e che si era cercato di perfezionare al massimo gli aggiustamenti che il programma richiedeva. Comunque, nell'ultima fase, immediatamente precedente il lancio, nello spazio di ventiquattro giorni il lancio venne rinviato per ben dieci volte: ebbene, dopo tutto questo scrupoloso esame dell'apparato, delle sue capacità di resa e di rispondenza alla prova che si intendeva effettuare, dopo tutto questo ritardo e questi rinvii, che significavano altrettante fasi di esame e di elaborazione delle ricerche e della preparazione necessaria, il risultato è stato, come ho già detto, un fallimento completo; il vettore spaziale, infatti, non ha percorso la traiettoria prevista ed è caduto in un luogo enormemente distante da quello che doveva costituire lo obiettivo fissato. Tutto si è tradotto, praticamente, in uno scoppio di cartuccia a salve, che non ha dato nessun risultato apprezzabile per quanto riguarda l'attività della organizzazione.

Inoltre — e devo sottolineare anche questo — ad un anno di distanza da quelle deliberazioni della primavera e dell'inizio dell'estate 1966 (di cui si parla sia nella relazione del Governo sia nella illustrazione fatta dal relatore del disegno di legge al nostro esame), ad un anno di distanza, dunque, da quelle deliberazioni successive in diverse sedute del Consiglio dei ministri, che presiede a questa organizzazione, da cui discendono gli impegni finanziari sui quali siamo chiamati a pronunciarci (deliberazioni che avevano costituito il riassunto di una serie di revisioni le quali comportavano un ingente accrescimento di mezzi a disposizione dell'ELDO, un ampliamento e potenziamento dei suoi programmi ed un perfezionamento dei criteri orientativi dei programmi medesimi), dopo un anno da quelle decisioni, dacchè si era impostata l'attività dell'organizzazione in un senso e su un piano che le permettessero di raggiungere migliori risultati rispetto a quelli insoddisfacenti fino allora constatati, ebbene il nuovo risultato ottenuto è stato un ulteriore fallimento.

Quando dicemmo queste cose in Commissione ci fu risposto che in una serie di esperimentazioni, soprattutto in un campo di attività così nuovo come è quello dei vettori spaziali, nella tecnica e nelle scienze moderne sono inevitabili anche degli insuccessi. Ebbene, noi non neghiamo che siano inevitabili degli insuccessi: ma il successo non si è ancora raggiunto ed ancora non si ottiene. Noi possiamo accogliere, e dovremmo senz'altro accogliere l'osservazione che, per conseguire determinati risultati positivi, bisogna dare per scontato che certe esperienze possono anche sfociare in risultati parzialmente negativi; ma il fatto è che sinora questa organizzazione, a ben sette anni dal-

l'inizio della sua attività, un risultato concreto, positivo ed apprezzabile come tale non lo ha ancora raggiunto.

Vorrei richiamare anche un altro brano della relazione con cui il nostro relatore accompagna davanti all'Assemblea questo provvedimento. Mi riferisco alla proposizione nella quale egli afferma che l'ELDO in questo quadro — cioè nel quadro di quello che dovrebbe costituire il potenziamento dell'apparato e dell'attrezzatura tecnologica d'Europa — rappresenta, dopo l'EURATOM, un primo esempio di lavoro in comune.

Ebbene, onorevole relatore, proprio a proposito di questa affermazione, che ella ha ritenuto di fare, ci permetta di dire che ci pare che l'accostamento sia in un certo senso appropriato ma che, proprio nel momento in cui cade, sia particolarmente infelice nel senso o in cui risulta involontariamente veritiero. Che cosa intendo dire? Si fa il paragone tra questa organizzazione e l'EURATOM come organismi che devono realizzare un lavoro in comune, per l'utilità comune degli Stati appartenenti, e si fa riferimento all'EURATOM proprio nel momento in cui tutti i giudizi sulla funzionalità di questo organismo — cioè di quello a cui il relatore si rapporta per fare un esempio della validità e della utilità dell'organismo di cui si parla in questo disegno di legge — sono i più pesantemente negativi circa il modo come esso ha svolto la propria attività e circa i risultati ai quali è giunto dal momento della sua istituzione nel 1957 e cioè a oltre dieci anni di distanza.

Per concludere rapidamente scorrerò soltanto l'elenco di queste valutazioni negative che si raccolgono ormai in ogni campo, a cominciare da quel giudizio così pesante e così globalmente negativo che si leggeva — penso che l'onorevole relatore e gli altri membri della Commissione, come pure i membri del Senato lo ricorderanno — nella stessa relazione del Ministro degli esteri al 31 dicembre 1966 circa l'attività dell'EURATOM in tutto questo periodo; relazione che si concludeva — non dimentichiamolo — con questa frase: « Noi crediamo che l'EURATOM sia destinato a scomparire nella sua forma attuale ». È l'affermazione esplicita e testuale che si legge in un documento del Ministro degli esteri. Ricorderò inoltre che nel marzo 1967, in una riunione dei Ministri dell'EURATOM, l'onorevole Andreotti ebbe ad esprimere gli stessi giudizi, le stesse valutazioni negative e le stesse perentorie richieste che quell'organismo dovesse cambiare completamente struttura ed attività per giustificarsi rispetto alle finalità che gli erano state assegnate. Ricorderò che questi giudizi pesantemente negativi, questi giudizi unanimi sullo stato di marasma, di crisi, di paralisi nel quale si trova effettivamente l'EURATOM a questo punto, si leggono su tutta la stampa estera di questi ultimi mesi. Citerò soltanto l'espressione con cui nel dicembre 1967, considerando questo panorama, il « Financial Times » riassumeva in un appellativo il proprio giudizio chiamando l'EURATOM « la moribonda comunità dell'EURATOM ».

Ricorderò la serie di articoli del « Corriere della sera » (che citerò non soltanto perchè trattasi di articoli che dimostravano di essere informati ed aggiornati sulla materia che trattavano, ma perchè dichiaratamente ispirati, come diceva il loro estensore, a giudizi e a valutazioni del sottosegretario onorevole Malfatti, cioè di un membro del nostro Governo) apparsi tra il novembre e il dicembre 1967, articoli dei quali mi limito a leggere tre titoli riassuntivi: « La Comunità europea è rimasta senza una sua politica nucleare »; « Per dieci anni l'Europa ha trascurato i suoi impegni nella ricerca scientifica »; « L'Italia ha perso più di tutti nella politica nucleare europea ». Giudizi sintetici che sono poi esplicati e motivati nella serie degli articoli cui ho fatto riferimento, che hanno come titolo generale: « La crisi dell'EURATOM », i quali pongono in risalto che proprio questa organizzazione è fallita, precisamente là dove doveva assolvere un suo specifico compito, cioè quello di realizzare un lavoro in comune che comportasse dei risultati utili per tutti gli Stati che erano entrati a farne parte.

Ricorderò un'altra valutazione data a questo proposito da una rivista alla quale credo vada riconosciuta anche una specifica competenza nel trattare di questi problemi,

« Mondo economico ». In un numero dello ottobre 1967 si leggono interessanti giudizi. Prima di citarveli apro una parentesi per dire che continuo a riferirmi all'esempio dell'EURATOM richiamato dal relatore, proprio perchè da quell'esempio si deducono delle conclusioni sfavorevoli riguardo alle proposte che ci vengono fatte, perchè quei giudizi che sto leggendo riguardo all'EURATOM sono una critica che si riporta a delle cause negative di carattere generale che si riscontrano in tutte queste organizzazioni nelle quali, con diverse finalità, alcuni Stati europei hanno cercato di raggruppare i loro sforzi.

Ebbene, « Mondo economico » scriveva: « Le imprese della Comunità non sono alleate, ma quasi sempre rivali. Obbligate a preoccuparsi soprattutto della efficacia e del rendimento, esse hanno concluso molto spesso accordi ed intrecciato legami con i colossi industriali degli Stati Uniti d'America piuttosto che tra di loro, tanto che la stessa Commissione dell'EURATOM, prima della sua scomparsa, aveva constatato una imbricazione più stretta tra l'industria dei Paesi membri e quella americana, che non tra le industrie dei Paesi membri tra di loro ».

E più avanti affermava: « Oggi si ignora totalmente quale potrà essere l'attività scientifica e di ricerca dell'EURATOM, a partire dal 1968, e quale la sorte delle centinaia di milioni di dollari investiti ». E questo è tanto vero che tutti ricordano la deliberazione presa recentemente dal Consiglio dei ministri che presiede alle attività dell'EURATOM, deliberazione per la quale è stata particolarmente insistente e influente in maniera determinante la posizione dell'Italia, di varare, per il 1968, soltanto un programma di conservazione statica dell'EURATOM perchè si riconosce l'attuale impossibilità di elaborare un programma pluriennale che risulti soddisfacente per le comuni esigenze di tutti i membri, e cioè effettivamente rispondente a quelle che dovrebbero essere le finalità dell'organizzazione.

Citerò un'ultima frase di quell'articolo di « Mondo economico »: in queste condizioni, « la preoccupazione principale degli Stati membri è stata, in questi ultimi anni, quella di recuperare, attraverso i contratti con l'EURATOM, il più possibile delle somme ad essa versate come contributo al programma comune, a cui più nessuno credeva ».

Perchè richiamo queste osservazioni, questi giudizi in particolare? Perchè il relatore e del resto lo stesso Governo, nella relazione che accompagna il provvedimento, proprio sulla adozione di criteri e misure di questo genere fondano uno dei motivi particolari sui quali credono di poter giustificare la richiesta di un voto favorevole per questo disegno di legge. Cioè dicono: badate, sono stati assicurati, con le ultime decisioni prese dagli organi dell'ELDO, durante il giugno e il luglio 1966, dei criteri che garantiscono che esistano certi rapporti particolari fra dare e avere per ciascuno Stato appartenente all'organizzazione in modo che ogni Stato sia sicuro di ricevere un complesso di commesse particolari da parte dell'organizzazione, commesse ad industrie di singoli Paesi, in maniera da poter rappresentare un'utilità concreta e immediata per questi Paesi medesimi che sono impegnati a versare così cospicui contributi all'attività dell'organizzazione.

Ma, onorevoli colleghi, questo che viene portato come un elemento di fiducia, a nostro giudizio è proprio una prova del fallimento dell'organizzazione stessa in quanto iniziativa comune che si era cercato di realizzare in un campo nuovo nel quale non vi sono nemmeno delle strutture preesistenti che debbano essere coordinate fra di loro, delle strutture che per il solo fatto di esistere secondo determinate caratteristiche, secondo una certa distribuzione fra i diversi Paesi, possano rappresentare un ostacolo, una remora, una condizione di rallentamento all'elaborazione di un programma realmente comune. Come per l'EURATOM citato, per le ragioni che ho detto, a raffronto degli argomenti di cui stiamo parlando, qui si partiva da un campo completamente vergine, da un campo nel quale, se si voleva realizzare un risultato positivo, si trattava di far sorgere una sorta di attrezzatura industriale e tecnico-scientifica comune che soddisfacesse a delle comuni utilità. Oggi invece ci si viene a dire che le utilità procurate da questo organismo sono rap-

presentate dal ritorno immediato di una certa parte dei mezzi finanziari alle nostre industrie perchè realizzino determinati vantaggi.

Orbene, a nostro giudizio questa è proprio una prova, una verifica del fallimento di un'organizzazione che avrebbe dovuto essere animata e avrebbe dovuto funzionare per la creazione di vantaggi generali comuni, senza la preoccupazione di una corrispondenza immediata tra versamenti e rientri nel campo delle utilità particolari di ciascun Paese.

Questo che abbiamo rilevato come ultimo motivo delle nostre ragioni di contrasto a questo provvedimento, come dicevo, non genera una critica che si rivolge esclusivamente e particolarmente a questa organizzazione. Esso rappresenta infatti l'elemento fondamentale per il quale oggi tutti gli organismi comunitari, o comunque gli organismi che riuniscono diversi Paesi nel campo dell'Europa occidentale, attraversano un periodo di crisi dichiarata e riconosciuta in termini estremamente espliciti e gravi da tutte le parti. Questa condizione è, a nostro giudizio, una conseguenza inevitabile di una certa premessa: la permanenza, cioè, del dominio di grandi forze economiche rette da interessi privati che, per quanto grandi siano, continuano ad appartenere appunto alla sfera degli interessi privati, e quindi non possono avere una considerazione globale dell'interesse pubblico e tanto meno una considerazione sovranazionale e comunitaria. L'esistenza di queste grandi forze economiche nelle mani di interessi privati nei singoli Paesi, che poi cercano di raggruppare le loro forze per realizzare delle finalità comuni, è in contrasto precisamente con questi intendimenti e con queste finalità. L'esistenza di grandi forze economiche di interesse privato che hanno un peso prevalente e determinante provoca interventi e influenze che si traducono in altrettante distorsioni e in altrettanti impedimenti successivi rispetto a un reale processo comunitario. Poi, per cercare di sanare in qualche modo la partita, accade appunto ciò che ci viene presentato come un elemento positivo ma che a nostro giudizio è invece un elemento fondamentale di valutazione negativa della situazione nella quale questa, come altre organizzazioni, si è venuta a trovare; sopravviene l'intervento mediatore (mediatore proprio nel senso della contrattazione) dei singoli Stati, i quali cercano in definitiva di garantire un massimo possibile di ritorno dei capitali, delle somme che essi versano all'organizzazione, un massimo di ritorno di quelle somme a quelle stesse sfere di interessi privati, in base alle quali sono state distorte le attività dell'organizzazione di cui si tratta, cioè riducendo ad una considerazione di interesse nazionale particolaristico quello che è e si deve constatare essere un fallimento circa la possibilità di realizzare gli interessi comuni che soli avrebbero potuto giustificare l'esistenza dell'Organizzazione a cui si è voluto dar vita.

Per questi motivi particolari e per queste considerazioni di ordine generale che ho esposto, il nostro atteggiamento non può essere che contrario al provvedimento di legge in esame.

Presidenza del Vice Presidente CHABOD

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BATTISTA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo di poter essere sufficientemente breve nel rispondere all'intervento del senatore Bartesaghi. Se bene ho capito, sintetizzando l'intervento del senatore Bartesaghi, egli ha affermato che non si è raggiunto con l'organizzazione dell'ELDO alcun risultato positivo; quindi la cosa migliore sarebbe di non dare più fon-

di a questa Organizzazione, di abolirla e di non farne più niente...

B A R T E S A G H I . Mi permetta di rettificare: io ho detto soltanto che, nelle condizioni in cui ci troviamo, non possiamo che essere sfavorevoli allo stanziamento proposto.

B A T T I S T A , *relatore*. Quindi, nell'attuale situazione, non si può far niente. Credo che questa sua dichiarazione, sulla quale poi lei ha ricamato, con molta competenza, per oltre un'ora, si riduca a questo: l'ELDO, nella sua attuale organizzazione, non va; pertanto, bisogna cambiarla totalmente.

Il senatore Bartesaghi ha però aggiunto che riconosce fondata l'obiezione che io feci in Commissione, ovverossia che nessuno di noi ha una competenza approfondita e specifica dell'argomento per poter giudicare sull'ELDO e sull'Organizzazione che è nata con l'ELDO stesso; egli riconosce che quindi, nella sua attuale composizione, il Senato non è in grado di poter giudicare se uno scienziato è capace o meno, se un insieme di scienziati siano capaci o no, se una determinata organizzazione sia efficiente o inefficiente. Nella prossima legislatura si dovrà perciò studiare questo problema e bisognerà fare in modo di affiancare al Senato e alla Camera dei deputati degli organismi specializzati, in modo che i parlamentari siano informati direttamente da esperti qualificati sulle esigenze di determinati settori della ricerca scientifica e sull'andamento di organizzazioni che vengono create appunto a questo scopo.

Senatore Bartesaghi, il Governo e la maggioranza del Parlamento ritengono che è fuori di dubbio che vi è una ragione preminente nel creare delle organizzazioni di carattere internazionale per lo studio di problemi per i quali occorre la collaborazione di tutti gli scienziati che si possono avere a disposizione occorrono infatti delle disponibilità finanziarie talmente elevate che la potenzialità di ciascun Paese europeo — perchè qui parliamo soprattutto di organizzazioni europee — non potrebbe farvi fronte. Questo mi pare che non sia contestato da nessuno.

Quando il senatore Bartesaghi parla degli insuccessi nell'ELDO e ha aggiunto, con una estrapolazione, dell'EURATOM, io vorrei domandargli se si sarebbero ottenuti dei maggiori successi se ognuno dei Paesi partecipanti all'ELDO, oppure all'EURATOM, avesse fatto per conto proprio. Certamente non si sarebbero avuti dei maggiori successi.

Per quanto riguarda il fatto che questi organismi vanno perfezionati (e il senatore Bartesaghi, parlando dell'EURATOM, ha citato passi di dichiarazioni governative e di articoli di riviste economiche), devo dire che sono d'accordo. L'EURATOM, è vero, non ha assolto a certi determinati compiti. Sono d'accordo che l'EURATOM va ristrutturato, ed in questa ristrutturazione — per la quale credo che tutti siamo d'accordo — si cercherà di correggere tutte le deficienze che sono state riscontrate in questi anni. Ma nessuno pensa di abolire una organizzazione comunitaria che riguarda l'energia atomica e gli studi che sono necessari per lo sviluppo dell'attività atomica.

Così per l'ELDO. Che finora l'ELDO non abbia avuto dei successi, io credo che lo si possa leggere, grosso modo, anche nella mia relazione, perchè in essa io non ho parlato di successi, ho parlato, però, di più riunioni che si sono tenute a Parigi, due nel 1965 a livello dei plenipotenziari e tre nel 1966 a livello dei Ministri, appunto per cercare di esaminare le deficienze riscontrate in questi anni e per ristrutturare questa organizzazione europea in modo da renderla più efficiente sia dal punto di vista dell'organizzazione, sia dal punto di vista finanziario, concedendo perciò i fondi necessari affinchè gli studi e gli esperimenti possano usufruire di somme sostanziose. Tutto ciò è stato constatato dai vari Governi, e si è proceduto, dopo lunghe e responsabili riunioni, nel luglio — credo — del 1965, nel senso di rendere più efficiente questa organizzazione. Si è raggiunto questo scopo? Stiamo a vedere. È stato citato un esempio molto recente: l'insuccesso di un lancio spaziale dell'agosto del 1966 Purtroppo, la ricerca scientifica, l'ho detto e lo ripeto — lo ha riconosciuto anche, e giustamente, il senatore Bartesaghi — è pa

vimentata, diciamo così, di insuccessi. È attraverso una serie di insuccessi che si arriva poi al risultato finale, che è appunto un successo. Ma la necessità dell'esistenza di questa organizzazione europea deriva proprio dal fatto che stiamo avendo e abbiamo avuto degli insuccessi. Ci si potrebbe obiettare che noi potremmo servirci delle esperienze fatte da altre Nazioni più ricche e che si sono maggiormente dedicate alla ricerca scientifica. Ma le esperienze delle altre Nazioni non ci hanno apportato alcun elemento positivo. Per cui, è necessario che noi ci soffermiamo su certe ricerche nel campo spaziale, di cui stiamo trattando, appunto perchè la nostra tecnica non è ancora così perfezionata. E il fatto di aver chiamato a collaborare le imprese specializzate di tutti i Paesi aderenti all'ELDO affidando commesse in ragione di circa l'80 per cento della quota di partecipazione alle spese dell'organizzazione non significa polverizzare gli stanziamenti, ritenendo che meglio sarebbe utilizzare gli stanziamenti creando un'unica impresa europea. Questa considerazione non è accettabile perchè in un campo della tecnica così specializzato, come è quello delle attività spaziali, che ha molti scopi ed è molto vasto, noi non abbiamo raggiunto un grado di preparazione tale che ci permetta di costruire un determinato ordigno capace di raggiungere quei determinati risultati nel campo spaziale. Però, abbiamo una larga esperienza nel campo della meccanica specializzata; abbiamo una discreta esperienza nel campo dell'elettronica, abbiamo delle esperienze conseguite in parte in alcune imprese, in parte in altre imprese; abbiamo degli scienziati e degli studiosi che nell'ambito di queste imprese lavorano e quindi formulano una quantità enorme di dati che poi messi insieme possono raggiungere certi determinati risultati. Quindi, se si fosse creata un'unica impresa, per esempio, atomica, tale impresa poi avrebbe dovuto praticamente servirsi dei vari specialisti appartenenti alle varie imprese.

Da ciò appare chiara la necessità — e io credo che anche il senatore Bartesaghi lo riconosca — di questi enti internazionali, o europei, come è il caso dell'ELDO, che insieme procedono a queste ricerche. Tanto è vero che tutti gli scienziati, i più illustri, tra cui il professore Amaldi, che, per primo, ha lanciato l'idea, hanno convenuto sulla necessità di riunire in un unico Ente tutte le capacità scientifiche e finanziarie delle Nazioni europee per conseguire risultati migliori e più completi.

Il senatore Bartesaghi ha dei dubbi e delle perplessità sull'attuale organizzazione dell'ELDO e chiede che nella prossima legislatura si crei un qualche organismo in modo da controllare le varie attività scientifiche di carattere internazionale ed anche nazionale in modo da avere un corpo di consulenti del Parlamento da interpellare quando il Parlamento stesso ed il Governo abbiano bisogno di elementi su problemi scientifici e tecnici di rilevante importanza. Io credo che il Governo già abbia tale organo di consulenza e credo che questo sia il Consiglio nazionale delle ricerche che quest'attività svolge abbastanza bene. Comunque nella prossima legislatura il Governo ed il Parlamento che saranno eletti potranno appoggiare ed anche proporre questi maggiori controlli e queste maggiori notizie di cui il Parlamento potrà aver bisogno per discutere certi argomenti così specifici.

Ma comunque è fuori discussione che l'attività dell'ELDO è necessaria e indispensabile, che a quest'attività dopo molte riunioni alle quali hanno partecipato persone responsabili è stato riconosciuto il bisogno di una più efficiente organizzazione e di maggiori fondi. Questa più efficiente organizzazione venne approvata nell'estate del 1966, al Segretario generale vennero dati anche dei poteri maggiori in modo che avesse più scioltezza nei suoi movimenti. Inoltre venne nella stessa riunione dell'estate 1966 precisato il secondo programma. Questo comporta a carico dell'Italia una revisione del programma di circa 10 miliardi che vennero stanziati con la legge di ratifica dell'accordo che istituiva l'ELDO. Il nuovo programma prevede per il nostro Paese una maggiore spesa di oltre 30 miliardi; 30 miliardi sono una cifra considerevole, ma in ogni modo gli autori di questo nuovo programma non sono stati certo degli inesperti, ma sono cer-

tamente degli scienziati che conoscono abbastanza la materia per stabilire quali sono le cifre minime indispensabili per fare certi determinati studi.

Quindi, con queste decisioni prese nel giugno del 1966, si è arrivati a delle conclusioni. Noi non possiamo altro che auspicare che queste decisioni siano quelle giuste, quelle buone; si tratta di vedere quindi adesso, attraverso l'esperienza, se queste decisioni sono state le migliori tanto più che, come dico, queste decisioni sono state prese attraverso l'apporto dato da tecnici, da esperti, da studiosi, da scienziati dei vari Paesi dell'Europa. Quindi seguiamo attentamente l'attività dell'ELDO perchè è nostro compito, ma oggi come oggi noi non dobbiamo fare altro che approvare questo disegno di legge perchè soltanto con la sua approvazione noi abbiamo lo strumento per operare e potremo ancor meglio, quando sarà passato del tempo, vedere se questi provvedimenti finanziari e organizzativi siano tali da migliorare l'organizzazione dell'ELDO o sia necessario portarvi altre modifiche. Ma una cosa non possiamo e non dobbiamo fare, cioè quella di dire: visto che noi per ora abbiamo ottenuto degli insuccessi, cambiamo tutto, rivediamo tutto o magari non facciamo niente, perchè così veramente non faremmo niente di niente. In questa maniera noi operiamo anche se oggi quei risultati positivi che noi auspichiamo ancora non si sono visti. Questo è quanto posso rispondere al senatore Bartesaghi. Domando scusa ai presenti se sono stato più lungo di quello che avrei sperato, ma comunque non sono stato così lungo quanto l'onorevole contradditore senatore Bartesaghi. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

* O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io mi proporrei di essere breve, non tanto però da non dare qualche risposta al senatore Bartesaghi anche per non accreditare la sua accusa che questo provvedimento sia stato messo all'ordine del giorno per essere affogato in un complesso di altri disegni di legge quasi insignificanti. Purtroppo le discussioni parlamentari in tema di ratifiche non sono mai molto estese, ma mi permetto di ricordare che estesa e ben approfondita fu la discussione in Commissione.

E a questo proposito non posso omettere un ringraziamento vivissimo al relatore per l'opera di approfondimento, di studio e di illustrazione che egli ha costantemente fatto, seguendo questo difficile argomento che ha condotto ad una relazione completa, prospettica, confermata, del resto, dall'intervento del collega Battista, al quale, non tanto come rappresentante del Governo quanto come collega, vorrei fare le congratulazioni per il suo ritorno: dopo una lunga assenza lo troviamo ringiovanito e pronto a collaborare ai nostri lavori come ha fatto oggi. D'altra parte, non vorrei che la mia risposta fosse semplicemente un dialogo con il senatore Bartesaghi. Comprendo come il suo intervento sia stato ispirato da un grande amore per la nostra nobile professione, che è quella di essere interpreti delle diverse opinioni del corpo elettorale, ma io credo che, anche se non vi è in noi un'adeguata preparazione tecnica specifica di fronte ai problemi scientifici, vi è però la capacità e la volontà di cogliere gli aspetti non di una politica puramente partitica, ma di una politica nazionale e anche di una politica internazionale, mondiale, quando occorre. Sotto questo profilo la mia risposta, anche se rivolta al senatore Bartesaghi per necessità di dialogo e per opportunità di replica, vorrebbe essere anche un contributo ad una valutazione favorevole, obiettiva della legge e della sostanza e della funzione dell'ELDO.

Il senatore Bartesaghi ha cominciato in pratica la sua critica rilevando una impostazione complessivamente confusa; io direi che non è esatto. Naturalmente l'ELDO si è trovata, al momento di affrontare un problema assolutamente nuovo, in obiettiva difficoltà, ma proprio con la necessaria esperienza che dovrà fare, seppur faticosamente e con sacrificio all'interno, l'ELDO potrà

superare tali difficoltà e cominciare a porsi quei problemi che diversamente non potrebbero essere risolti.

In realtà, il fatto stesso che noi oggi siamo chiamati ad approvare una nuova spesa per programmi più ampi di quelli che all'inizio erano stati studiati e che si sono dimostrati in pratica insufficienti, o perchè non erano sufficientemente finalizzati o perchè agli inizi i sacrifici dei singoli membri componenti dell'ELDO non avrebbero permesso una prospettazione più ampia e completa delle soluzioni da dare ai vari problemi, dimostra che l'ELDO ha già raggiunto un chiarimento in se stessa circa gli scopi che essa persegue; per un'esperienza scientifica a livello europeo si sa quanto sia prezioso il lavoro di *équipe* e come invece tale tipo di lavoro contrasti con la nostra educazione scientifica e mentalità, mentre ha avuto tanta parte e tanta forza in altri Paesi Noi dobbiamo aggiornarci e quasi forzarci a lavorare insieme; sia poi detto ben chiaramente che la finalizzazione dell'ELDO non è più soltanto quella di realizzare dei vettori, ma di far sì che questi vettori portino al lancio di un satellite per telecomunicazioni in un'orbita che coincida con la rotazione della terra. Infine ci si è proposto lo scopo di procurare commesse perfezionate e tecnologiche alla nostra industria che diversamente sarebbe rimasta tagliata fuori irrimediabilmente da una competitività che invece è necessario conservare.

È stata rilevata una difficoltà iniziale nella capacità direttiva. Si tratta di una questione interna, dato che bisogna trovare gli uomini che lavorino assieme (e non si può che tentare, provare e riprovare per ottenere anche qui un risultato positivo), bisogna accettare una vita sempre più organica di tale organismo cosicchè anche le capacità direttive abbiano a svilupparsi e ad identificarsi fino a raggiungere il loro scopo.

D'altra parte faccio notare che il contributo italiano è obiettivamente modesto rispetto all'utilità che avremo da questo organismo; il nostro contributo, infatti, è del 12 per cento e non è certamente molto se si pensa che alla residua quota sono chiamati a contribuire la Germania e l'Inghilterra — se non erro — nella proporzione del 27 per cento, la Francia nella proporzione del 25 per cento ed il Benelux nella proporzione del 9 per cento. Io credo pertanto che, indubbiamente, per un'opera così grandiosa e per gli scopi cui ho accennato, il nostro contributo sia obiettivamente conveniente.

Si è ricordato, inoltre, che l'idea dell'ELDO sia andata sviluppandosi quasi per il tentativo riuscito da parte degli scienziati inglesi di utilizzare in qualche modo le spese fatte per un vettore dimostratosi poi senza alcuna capacità dal punto di vista militare. Questa è una storia passata e vecchia; ormai siamo lontani da quella iniziale occasione che forse poteva anche rappresentare uno scopo interno degli inglesi, ma che certamente non è stato quello che ha mosso nè la fantasia, nè la volontà politica dei Paesi nel costituire l'ELDO.

È stato ricordato che la prima idea è stata di uno scienziato che risponde al nome di Amaldi e ciò pone tale organismo al di sopra di ogni interpretazione puramente mercantilistica, puramente di egoismo nazionalistico di bassa lega. Ripeto: è questa una storia vecchia, ben superata dalle nuove impostazioni. Vorrei dire, inoltre, che possiamo trarre una nota favorevole dal fatto che quel primo vettore chiaramente sia stato incapace di arrecare utilità militari, poichè ciò dimostra che fin dall'inizio la finalità dell'ELDO era scientifica e neppure indirettamente di altro genere.

È stata criticata inoltre la scelta dell'Australia in quanto Paese estraneo e lontano da questo gruppo di Paesi europei. In proposito faccio presente che l'Australia, che non venne chiamata a contribuire, fu scelta perchè in quel momento non si aveva disponibilità di una base di lancio con una adeguata zona di deserto che potesse permettere, senza pericolo, gli esperimenti di lancio. Il passaggio, poi, alla base della Guayana è giustificato anche dal maturarsi degli studi che si sono avuti in tema di balistica spaziale. Infatti un Paese posto in posizione equatoriale, come la Guayana, presenta dei vantaggi speciali perchè si è deciso di finalizzare l'opera dell'ELDO al lancio di un

satellite spaziale che orbiti assieme alla terra e proprio con il lancio da zone equatoriali questo scopo può essere meglio raggiunto.

Io non posso che condividere, in un certo senso anche per amore della nostra vita parlamentare, la speranza, espressa dal senatore Bartesaghi, di un perfezionamento dei nostri regolamenti parlamentari per ottenere non solo una migliore procedura, ma anche una migliore funzionalità del Parlamento nella produzione legislativa. Non posso che auspicare anche io una maggiore disponibilità e collaborazione di elementi tecnici (naturalmente anche nei campi filosofico, letterario, eccetera) all'opera politica affidata essenzialmente al Parlamento. Comunque, attraverso i chiarimenti degli uffici del Governo, trasmessi al relatore, credo si possa dire che abbiamo già un'ampia possibilità di giudizio. Questo giudizio non può evidentemente basarsi sul fallimento delle ultime due prove dell'agosto 1967. Intanto non dobbiamo dimenticare i precedenti successi conseguiti sia pure in uno stadio iniziale degli studi e degli esperimenti; e poi questi due ultimi esperimenti si riferivano ad una fase molto difficile trattandosi del passaggio dal primo al secondo stadio. Inoltre — e devo dirlo con una certa soddisfazione — non è che abbia fallito la parte italiana in questi ultimi esperimenti. Evidentemente vi sono ancora delle difficoltà da superare e questo è dimostrato dalla stessa scrupolosità con cui si è proceduto. I lanci non si sono fatti a vanvera anche se si aveva la sensazione che si fosse ormai in ritardo sui programmi prestabiliti. I rinvii del lancio, a parte le condizioni meteorologiche, dimostrano uno scrupolo di approfondimento fino all'ultimo e noi dobbiamo inchinarci davanti alla delusione che indubbiamente avrà subito chi ha preparato il lancio che ha dovuto essere ritardato malgrado tutti gli sforzi. Si tratta indubbiamente non soltanto di un danno economico ma anche di un danno morale ed intellettuale subito dagli scienziati dell'ELDO, dinanzi al fallimento del lancio. Ma questo è certamente il prezzo che si paga alla scienza, al progresso e il relatore ha fatto bene quando ha incoraggiato il Senato a non fermarsi a questa valutazione negativa. Personalmente vorrei aggiungere che l'insuccesso deve spronarci semmai a mettere a disposizione dell'ELDO tutti i fondi necessari, poichè l'insuccesso dimostra che siamo veramente in ritardo rispetto agli altri, anche per quanto riguarda la tecnica operativa, per cui non siamo ancora in condizioni di ottenere delle soddisfazioni. Dobbiamo pertanto accelerare il passo non per l'ambizione di dimostrare i nostri successi ad altri, ma per il dovere che abbiamo di prepararle per l'Europa un'epoca di maggior prestigio scientifico ed operativo, affinchè non si crei, più che una soggezione politica, militare o di altro tipo, una soggezione psicologica dei popoli scientificamente arretrati rispetto a popoli più avanzati che raccolgono maggiori successi proprio per quell'allenamento negli esperimenti che permette loro di superare la remora psicologica di momentanei insuccessi.

Mi pare comunque che il senatore Bartesaghi sia andato realmente fuori campo quando ha voluto criticare l'ELDO criticando l'EURATOM. Si tratta infatti di due organismi completamente diversi. Anche se siamo di fronte ad un tipo di collaborazione internazionale, non possiamo mettere sullo stesso piano il giudizio negativo funzionale che si può dare dell'EURATOM e il giudizio positivo che invece dobbiamo dare dell'ELDO. Il confronto non è possibile, poichè, in primo luogo, l'ELDO si muove in un altro spazio politico ed economico, ed in secondo luogo nell'ELDO fin dal suo sorgere abbiamo il contributo della presenza dell'Inghiltera, che invece è esclusa — e sappiamo con quanto poco piacere da parte nostra — dagli organismi comunitari. In terzo luogo l'ELDO non ha quelle implicazioni mondiali conseguenti alla materia atomica che evidentemente rendono difficile, per tante ragioni, la vita dell'EURATOM nei suoi rapporti con altri Paesi. Qui si tratta veramente di realizzare una avanzatissima tecnica, che non può e non deve suscitare gelosie o preoccupazioni per la sicurezza e per la pace mondiale, dato che si tratta di una prospettiva pacifica che noi dobbiamo

assecondare. Quindi sinceramente mi pare sorprendente la critica perfino contro l'assicurazione che fin dall'inizio si è data per la restituzione di almeno l'80 per cento dei fondi di contributo all'ELDO, cioè per il loro ritorno sotto forma di forniture alle industrie nazionali dei singoli Paesi.

Non è stata una corsa per recuperare il recuperabile: fin dall'inizio si è voluto che le basi della collaborazione fossero poste proprio sulla possibilità che le industrie dei singoli Paesi membri vedessero rifluire a se stesse i contributi delle loro rispettive Nazioni, perchè sarebbe stato veramente sciocco da parte nostra che si fosse aderito per amore di un progresso o di uno studio scientifico puramente teorico senza che poi le nostre stesse industrie fossero messe in condizioni di avere commesse di grande finezza tecnologica, proprio per allenarsi a fare qualcosa che diversamente non avrebbe potuto fare all'infuori di questo concorso di aiuti e di sacrifici da parte di un gruppo di Nazioni.

Vorrei dire che c'è stata anche la coscienza di costringere le nostre stesse industrie in questo campo a collaborare tra di loro. E al senatore Bartesaghi, che ha lamentato la sussistenza ancora di pressioni private che sarebbero alla base degli insuccessi, mi permetto di rispondere che invece le nostre industrie hanno dimostrato, proprio dietro invito del Governo, una notevole capacità di associarsi ed hanno accettato di consorziarsi, cosicchè le commesse vengono date in gran parte a questo complesso consorziale in cui varie industrie sono costrette a collaborare tra di loro per la realizzazione di singole parti di complicatissimi meccanismi.

Sono lieto di prendere atto che il senatore Bartesaghi ha voluto smentire un giudizio che si poteva trarre dalla sua critica, cioè ha smentito di avere inteso di criticare in genere ogni tipo di collaborazione europea. Gli sono grato di questo, ma proprio nella fiducia che noi abbiamo per tali forme di collaborazione europea sta la ragione politica della proposta di nuova spesa presentata dal Governo. Ed io mi permetto di rinnovare l'invito già fatto in Commissione a voler assecondare lo sforzo, non tanto del Governo, ma dell'Italia per portarsi, sia pure con sacrificio, su un piano di collaborazione effettiva che le permetta, una volta superati, speriamo, anche gli insuccessi, insieme alle Nazioni associate nell'ELDO, di raccogliere i frutti di uno sforzo che ha un grande significato politico di convivenza e di progresso mondiale in un campo pacifico che non deve essere assolutamente trascurato, di fronte ai grandi sforzi che tutto il mondo fa per assicurare anche in altri campi la pace. Io credo che la pace si possa difendere anche abituando i popoli a questo senso di comune sacrificio per la realizzazione di grandi imprese pacifiche, come vogliono essere quelle dell'ELDO. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

Il contributo derivante dalla partecipazione italiana all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), istituita con la Convenzione del 29 marzo 1962, resa esecutiva con legge 6 marzo 1965, n. 258, è aumentato, fino a tutto il 1971, nella misura di lire 30.512.875.000 così ripartite:

anno	finanziario	1966	L.	3.670.000.000
»	»	1967	»	5.400.000.000
»	»	1968	»	5.400.000.000
»	»	1969	»	5.400.000.000
»	»	1970	»	5.400.000.000
»	»	1971	»	5.242.875.000

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1966, 1967 e 1968, si provvede:

quanto a lire 3.670.000.000 relative al 1966, a carico del capitolo 5381 dello stato

di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno;

quanto a lire 5.400.000.000 riguardanti il 1967 ,con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

quanto a lire 5.400.000.000, concernenti il 1968, con corrispondente riduzione del fondo iscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . La Presidenza si permette di far presente alla Commissione ed al Governo l'opportunità che nel primo comma dell'articolo 2, dopo le parole: « relative al 1966 », siano aggiunte le altre: « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

B A T T I S T A , *relatore*. Come relatore non ho niente in contrario.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Allora il testo dell'articolo 2, con l'aggiunta che ho proposta, sarebbe il seguente:

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1966, 1967 e 1968, si provvede:

quanto a lire 3.670.000.000 relative al 1966, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

quanto a lire 5.400.000.000 riguardanti il 1967, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

quanto a lire 5.400.000.000, concernenti il 1968, con corrispondente riduzione del fondo iscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti, chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

P R E S I D E N T E . Avverto che il senatore Bertone, relatore sul disegno di legge n. 2405, posto al 16° punto della prima parte dell'ordine del giorno, ha chiesto che la discussione di tale disegno di legge avvenga prima di quella dei disegni di legge nn. 2277, 2478, 2479 e 695-*B*, che figurano collocati ai precedenti punti dell'ordine del giorno.

Non essendovi osservazioni, tale richiesta è accolta.

Approvazione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato della spesa per i funerali del senatore Giuseppe Paratore » (2405)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato della spesa per i funerali del senatore Giuseppe Paratore ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B E R T O N E , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta nella quale ho già detto ciò che ora non potrei che ripetere malamente per quanto riguarda i meriti del senatore Paratore, il buon ricordo che egli ha lasciato in noi e il sentimento di rispetto che noi dobbiamo avere per le sue iniziative e per il modo in cui egli ha vissuto ed operato nel Parlamento e fuori di esso.

Domando pertanto che il disegno di legge venga approvato dal Senato.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . La Presidenza non può non associarsi a quanto ha detto il senatore Bertone. Per quanto mi concerne personalmente, il ricordo del senatore Paratore, che è stato per anni mio presidente, è tale da indurmi non solo ad associarmi, ma ad auspicare che venga approvato il disegno di legge.

Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Giuseppe Paratore.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Lagos il 16 luglio 1966 e degli atti connessi relativi all'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Nigeria » (2277)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Lagos il 16 luglio 1966 e degli Atti connessi relativi all'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Nigeria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il senatore Battino Vittorelli, facente funzioni di relatore.

B A T T I N O V I T T O R E L L I , *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo chiede l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali relativi all'Associazione tra la Comuni-

tà economica europea e la Repubblica della Nigeria, firmati a Lagos il 16 luglio 1966:

a) Accordo che crea l'Associazione tra la Comunità economica europea e la Nigeria, con Protocolli allegati ed Atto finale;

b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alla procedura da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea l'Associazione tra la Comunità economica europea e la Nigeria.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli articoli 31 e 9 degli Accordi di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Governo è autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 32 dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principî direttivi contenuti negli Accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con Protocollo e Scambi di Note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 e dello Scambio di Note del 18 maggio 1967 » (2478)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e Panama, con Protocollo e Scambi di Note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 e dello Scambio di Note del 18 maggio 1967 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il senatore Battino Vittorelli facente funzioni di relatore.

B A T T I N O V I T T O R E L L I , *f.f. relatore*. Il relatore è assente, ma mi ha incaricato di dire che egli si rimette alla sua relazione scritta.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo chiede al Senato l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con Protocollo e Scambi di Note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 ed il relativo Scambio di Note effettuato a Panama il 18 maggio 1967.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato in conformità all'articolo 42 dello stesso.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME), concluso a Roma il 23 giugno 1967 » (2479)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME), concluso a Roma il 23 giugno 1967 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il senatore Battino Vittorelli facente funzioni di relatore.

B A T T I N O V I T T O R E L L I , *f.f relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee, concluso a Roma il 23 giugno 1967.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo X.

(*È approvato*).

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'esecuzione della presente legge si provvederà con lo stanziamento del Capitolo 3154 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1967 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale » (695-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati e per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Invito l'onorevole relatore a riferire oralmente.

T R A B U C C H I , *relatore*. Il disegno di legge è stato discusso ampiamente in questo ramo del Parlamento, prima di essere trasmesso alla Camera dei deputati dove è stato discusso altrettanto esaurientemente e dove sono state apportate alcune modificazioni.

Su queste modificazioni soltanto dobbiamo portare ora la nostra attenzione. Sarò brevissimo, signor Presidente. Le modificazioni che sono state portate alla Camera riguardano i punti sui quali mi permetterò di soffermarmi: prima di tutto, si è abolita la possibilità dell'emissione, in un periodo successivo a quello della delega che stiamo

per approvare, di altre norme pur delegate a modifica di quelle che saranno emesse, in base alla delega stessa; cioè si è eliminata una delega che finiva con l'accordare anche la possibilità di modificare ciò che doveva essere approvato in base alla delega data. La Camera non ha ritenuto costituzionale tale concessione di due deleghe, l'una successiva all'altra.

Forse così ha sancito un principio al quale dovremmo attenerci anche per il futuro; comunque credo che sia giusto accoglierlo in quanto nella realtà, è certamente molto corretto che, dando la delega al Governo di emanare delle norme legislative, non si pensi poi alla possibilità che il Governo possa modificare le leggi che farà senza bisogno di nuova concessione di potere.

Vero è che noi avevamo ritenuto non incostituzionale la cosa, anche perchè erano particolari le ragioni per le quali era ammessa la modificazione successiva delle norme. Collocandosi, però, da un punto di vista di correttezza, più che costituzionale, politica, penso che il principio accolto dalla Camera possa essere sanzionato anche dal Senato e credo che, in fondo, il Governo non se ne dorrà, anche perchè è allungato, nel testo della Camera, di un anno il periodo concesso per l'emanazione delle norme riformatrici del sistema doganale.

Il secondo emendamento, che è stato portato nell'articolo 2, riguarda soltanto questioni di forma, in quanto, mentre il Senato aveva ritenuto di dettare un criterio direttivo determinando l'oggetto che avrebbero dovuto avere le norme delegate, la Camera ha ritenuto che stabilire l'oggetto delle norme delegate dovesse essere considerato elemento stesso essenziale della delega, pertanto le parole, che non cambiano, sono state soltanto spostate da un comma all'altro.

Sull'articolo 2, punto quarto, si è sviluppata in Commissione una considerevole discussione in quanto la Camera ha ammesso il principio che, per le merci che siano ancora schiave di dogana, cioè ancora assoggettate dall'onere del pagamento del dazio, ma che siano già state introdotte nel territorio della Repubblica, o a dazio sospeso, o con bolletta di cauzione, o conforme alle regole degli altri istituti previsti dalla legge doganale, non si abbia immissione in consumo, e cioè non si abbia il presupposto necessario per l'applicazione dell'imposta doganale, se siano distrutte, non solo, come aveva stabilito il Senato, quando la distruzione sia avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore, ma anche se sia avvenuta per fatto imputabile a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo.

La Commissione, nel dichiararsi favorevole all'accoglimento di questo allargamento dei casi in cui la distruzione delle merci non dà luogo al pagamento dell'imposta, perchè non dà luogo al presupposto per l'applicazione dell'imposta stessa, fa voti perchè il Governo, nella formulazione delle norme delegate, cerchi di evitare che, nello stabilire quali siano i casi di colpa non grave, o si vada in contrasto con le norme generali stabilite dal codice civile o si ammettano ipotesi che possano dar luogo a frode.

Sul punto sesto, sempre dell'articolo 2, la Camera ha ripreso una discussione che in Senato era stata ampia ed anche approfondita. Io non dovrei qui soffermarmi molto, anche perchè in quella discussione la mia tesi era stata conforme a quella che poi è stata la tesi della Camera, in contrasto con le tesi accolte dalla maggioranza del Senato. Ma, dato che riferisco per conto della Commissione, devo ricordare di che si tratta. In relazione al fatto che gli spedizionieri oggi rappresentano una categoria riconosciuta con iscrizione in un determinato albo, il Senato aveva sancito il principio che, eccezion fatta per il caso in cui il proprietario della merce presenti personalmente la merce in dogana e per il caso che la presentino le Amministrazioni dello Stato, si debba ricorrere sempre all'opera di spedizioniere accreditato presso la dogana nella quale si compiono le operazioni. La Camera ha ritenuto invece che oltre alle ipotesi previste dal Senato, cioè a quella del proprietario che presenta la propria merce, e a quella della merce presentata dalle Amministrazioni Statali, si possa fare un'altra eccezione per il caso che per il proprietario si presenti persona munita di procura, che sia però

dipendente dal proprietario stesso e munita della patente di spedizioniere doganale. Alcuni membri della Commissione hanno pregato me di far qui presente la richiesta — e la Commissione già ha fatto la segnalazione al Governo — che nelle norme delegate debba essere stabilito in modo particolarmente chiaro che il proprietario debba essere il destinatario o comunque colui che dispone a titolo di proprietà delle merci e che dipendente possa qualificarsi solo colui che ha regolare contratto di impiego e non semplicemente chi abbia procura a compiere le formalità doganali; in questo caso non si dovrebbe parlare di « dipendente », ma semplicemente di « procuratore ». In altre parole, potrà presentarsi per conto del proprietario, che sia il vero padrone della merce, chi sia immesso veramente nella gestione dell'impresa come dipendente e sia munito di speciale procura, ciò per evitare che finisca per presentarsi il procuratore del vettore; il che non sarebbe conforme alle previsioni per le quali non si è avuta opposizione formale almeno da parte dei membri che in Commissione hanno sostenuto la tesi. Non si è voluto così che potessero facilitarsi a danno degli spedizionieri le case di spedizione ed i vettori.

È stato osservato da altri che evidentemente lo spirito della norma è quello di ammettere che, come il proprietario può presentare le merci in dogana, lo possa fare anche chi è il suo *alter ego*, ma che la procura non possa essere data a chi non faccia parte della sua organizzazione in modo stabile e che contemporaneamente abbia titolo per fare le operazioni doganali, cioè abbia la patente di spedizioniere. Quando ora si dice « proprietario delle merci » bisogna ricorrere alle norme generali, perchè non dobbiamo rifare le norme del codice civile tutte le volte che noi adoperiamo un vocabolo il cui significato è stato già elaborato quanto meno dal diritto romano in poi.

Al punto ottavo dell'articolo 2 era scritto, veramente con certa non giuridica esattezza, che si dovesse conferire « più spiccato carattere amministrativo » ai procedimenti per la risoluzione delle controversie doganali. Evidentemente non si può dare in una legge « più spiccato » carattere amministrativo » ad un procedimento sanzionatorio o di accertamento; o si dà il carattere amministrativo o si dà il carattere giudiziario. Era giusto che si togliessero quindi le parole « più spiccato » e la Camera le ha tolte, evidentemente interpretando il concetto del Senato, concetto che non era derivato da un errore di formulazione, ma dal fatto che già, secondo la vecchia legge doganale, si era discusso — e le questioni non erano sopite — se le procedure avessero carattere amministrativo o giudiziario, tanto è vero che si era parlato del Ministro-giudice e quindi di una certa commistione tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa su questo tema. Dicendo « più spiccato carattere amministrativo », il Senato aveva voluto chiarire che, accentuando il carattere amministrativo, si interpretava la natura dell'istituto; molto meglio il testo della Camera che stabilisce, in modo definitivo e che non lascia dubbi, che quelle procedure hanno carattere amministrativo. Qualche membro della Commissione ha pregato che si faccia presente la necessità nelle leggi delegate di tener conto dei limiti necessari che ogni procedimento amministrativo deve avere di chiarire e, contro il deliberato degli organi amministrativi, naturalmente resta poi la possibilità del ricorso all'Autorità giudiziaria.

Infine al numero 20 sempre dell'articolo 2, mentre la Camera ha riconfermato il principio per cui sarà possibile restituire gli importi versati a titolo di deposito o di cauzione anche allo spedizioniere, ha voluto charire, ciò che era nel pensiero anche del Senato, che lo spedizioniere a cui si restituisce sia stato colui che ha effettuato concretamente il deposito.

Resta ancora l'articolo 3 in cui si è completato quello che si era stabilito all'articolo 1 e cioè si è tolta la seconda delega lasciando soltanto la delega al Governo di fare poi i testi unici conformi a quanto già erasi votato.

All'articolo 4 sono riportate modificazioni di un'importanza nulla dal punto di

vista sostanziale, ma che giustamente richiamano alla necessità della correttezza di espressione. Il Ministro del bilancio si chiama Ministro del bilancio e della programmazione economica; quello dell'agricoltura e foreste, si chiama dell'agricoltura e delle foreste; quello dell'industria, si chiama dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quello delle poste e comunicazioni, delle poste e delle telecomunicazioni. Effettivamente dobbiamo dire che la Camera ci ha richiamati — noi qualche volta facciamo così anche da parte nostra — ad una giusta osservanza delle esigenze di correttezza e pulitezza del linguaggio legislativo.

A tutte le modificazioni proposte — con le riserve accennate — la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Dopo di ciò io credo che sia possibile raccomandare al Senato di dare la sua definitiva approvazione a questo disegno di legge che ha iniziato il suo *iter* da molto tempo, che è stato discusso molto profondamente e che, vorrei dire, con la collaborazione leale e continua del Governo e del Parlamento ha sancito princìpi assolutamente nuovi, ha aperto veramente una finestra verso una legislazione più larga, più umana, più moderna. Senza con questo commettere atti di superbia, vorrei dire che questa legge potrà essere ricordata in futuro, ad onore del ministro Preti e del Parlamento, come la più importante delle leggi che questa legislatura affida sia agli organi esecutivi dei Ministeri sia agli operatori economici, per facilitare sempre di più quegli scambi internazionali attraverso i quali veramente va sempre più sviluppandosi ed integrandosi l'essenza stessa della vita economica della Nazione. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ringrazia il relatore per l'illustrazione fatta sugli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati e, ieri, approvati anche dalla nostra Commissione finanze e tesoro. Non credo di dovermi soffermare ad aggiungere altre parole a quelle usate dal relatore, per la spiegazione degli emendamenti stessi. Ma voglio esprimere qui in Aula, come ho fatto ieri in Commissione, l'assicurazione del Governo per quanto riguarda l'interpretazione delle norme di cui al punto 6 dell'articolo 2 modificato, e così di quelle relative al punto 8 ed al punto 20 dello stesso articolo 2. In effetti la Commissione ha invitato il Governo, nella stesura delle norme delegate, ad usar un criterio restrittivo, onde circoscrivere al minimo le possibilità di frode e di interpretazione discrezionale delle norme che debbono essere invece applicate con il massimo di rigore e di esattezza. In questo senso il Governo da assicurazione al Senato che ciò sarà fatto.

Non mi resta ormai che ringraziare il relatore per le espressioni che ha indirizzato al Governo e al Parlamento nell'ultima parte del suo intervento. Egli ha definito questo provvedimento, cui il Senato si appresta a dare la sua ultima approvazione, una delle leggi più importanti della legislatura. In effetti, noi che ci siamo tormentati a lungo su queste norme sappiamo benissimo quanto esse concorreranno a far sì che il nostro Paese, rinnovato nella sua legislazione doganale, si inserisca più immediatamente, più razionalmente nelle vicende economiche e commerciali del mondo, di cui siamo importanti protagonisti. Il Governo vuole ringraziare in modo particolare i membri della Commissione finanze e tesoro, che hanno tanto lavorato attorno a questo provvedimento, per la pazienza che è stata da essi spesa nell'esame diligente, minuzioso e responsabile delle norme. E vuole anche ringraziare tutto il Senato.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Si dia lettura del primo comma dell'articolo 1 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme, aventi valore di legge, per l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle relative a singoli prelievi, tributi, contributi e diritti riscossi dalle dogane in forza di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 1 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura delle modifiche all'articolo 2 apportate dalla Camera dei deputati.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 2.

« Le norme da emanare ai sensi dell'articolo precedente non potranno modificare le disposizioni relative al regime daziario stabilito dalla tariffa dei dazi doganali di importazione, nè prevedere la istituzione di nuovi tributi o la variazione in aumento delle aliquote e degli elementi imponibili di quelli in vigore, e dovranno adeguare principî, istituti e procedure doganali alle esigenze della economia nazionale e degli scambi internazionali, con particolare riguardo a quelle conseguenti all'applicazione dei Trattati istitutivi e al funzionamento della Comunità economica europea, della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Esse dovranno rispondere ai seguenti principî e criteri direttivi:

1) provvedere all'acceleramento e alla semplificazione delle procedure »;

« 4) prevedere che le merci perdute o distrutte per caso fortuito o per forza maggiore, o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo, non si considerino immesse al consumo, agli effetti dell'obbligazione tributaria doganale, e accordare uguale trattamento ai cali naturali e ai cali tecnici che si verifichino per le merci, demandando a norme regolamentari la determinazione dei cali ammissibili »;

« 6) stabilire che la rappresentanza del proprietario delle merci per il compimento delle operazioni doganali possa essere conferita soltanto a spedizionieri doganali iscritti al relativo albo professionale, fatta salva la facoltà per le Amministrazioni dello Stato di conferire la detta rappresentanza ai propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari e per il proprietario delle merci di conferire la rappresentanza stessa a propri dipendenti muniti della patente di cui al precedente punto 5 »;

« 8) conferire carattere amministrativo ai procedimenti per la risoluzione di controversie concernenti la qualificazione, l'origine ed il valore imponibile delle merci nonchè le tare e gli imballaggi, stabilendo che le decisioni in materia siano adottate, in prima istanza, dai capi di compartimento doganale e, in seconda istanza, dal Ministro delle finanze, previo parere, in entrambi i casi, di appositi collegi di esperti, e prevedendo, altresì, adeguati mezzi per consentire di risolvere presso gli uffici periferici le contestazioni relative all'accertamento, in modo da ridurre il più possibile gli ordinari procedimenti contenziosi »;

« 20) semplificare modalità e procedure relative al pagamento dei diritti doganali e degli altri diritti di cui sia demandata alle dogane la riscossione, attribuendo, in particolare, all'Amministrazione la facoltà di ammettere il pagamento di tali diritti in modo diverso dalla soluzione in contanti ed anche mediante versamenti periodici. Semplificare altresì, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, modalità e pro-

cedure relative al rimborso di somme assunte in deposito o indebitamente riscosse dalle Dogane, prevedendo in particolare la possibilità del rimborso anche agli spedizionieri doganali quando dette somme afferiscono ad operazioni compiute dagli spedizionieri stessi, purchè i versamenti siano stati effettuati direttamente dagli stessi e la relativa bolletta risulti firmata da essi in qualità di reali depositanti degli importi versati ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 2 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il numero 1) dell'articolo 2 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il numero 4) dell'articolo 2 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il numero 6) dell'articolo 2 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il numero 8) dell'articolo 2 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il numero 20) dell'articolo 2 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 3 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è ulteriormente delegato ad emanare, entro due anni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 1, testi unici nei quali siano raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni doganali che saranno vigenti alla detta scadenza, escluse quelle concernenti il regime daziario stabilito dalla tariffa dei dazi di importazione, apportando alle disposizioni stesse le modifiche necessarie per attuare lo accennato coordinamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 4 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 4.

Le norme di cui all'articolo 1 e 3 saranno emanate ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, e delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato, ed udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo

4 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa » (2269), d'iniziativa del deputato Spadola e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Republica 19 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministro della difesa », d'iniziativa del deputato Spadola e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Faccio presente che i senatori Angelilli, Carelli ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo unico del disegno di legge, che diventa articolo 1, il seguente:

« Gli impiegati promossi alla qualifica di capo sezione, in base alla presente legge, prendono posto secondo l'ordine di ruolo dopo l'ultimo impiegato di pari qualifica promosso con concorso per esame ».

Avverto però che i presentatori hanno ritirato tale emendamento e che il senatore Angelilli, insieme ad altri senatori, ha testè presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo unico del disegno di legge.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O N A C I N A . Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del Senato su una questione sulla quale la 5ª Commissione (Finanze e tesoro) si è già soffermata più volte, sul fatto, cioè, che vengono presentate in ordine sparso, ed usando generalmente i margini di tempo delle Commissioni e dell'Aula, leggine riguardanti carriere dei funzionari ed impiegati dello Stato. Ora, la questione trattata in questa sede sarà certamente la più giusta e la più sacrosanta, ma io credo che, se vogliamo veramente mandare ad effetto gli impegni dei partiti della maggioranza governativa in tale materia, bisogna esaminare senza fretta, ma con molta attenzione ogni modificazione che tocchi questioni grosse, quali sono quelle delle carriere dei funzionari dello Stato, dal cui ordinato svolgimento dipende la funzionalità della Pubblica amministrazione.

È questo un avvertimento di carattere generale che io penso si debba seguire, cominciando da questa occasione.

P R E S I D E N T E . Senatore Bonacina, la Presidenza si è preoccupata di questo ed ha pregato l'onorevole ministro Bertinelli ed il Sottosegretario di Stato per la difesa di intervenire alla discussione. Ora, di fronte ad un emendamento presentato all'ultimo momento, propongo di sospendere la seduta per dieci minuti in modo da consentire a tutti i senatori di prendere adeguata conoscenza di tale emendamento.

A N G E L I L L I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I , *relatore*. Signor Presidente, la Commissione aveva presentato un suo emendamento aggiuntivo, ma successivamente si è concordato col Governo l'emendamento ora consegnato al Presidente dell'Assemblea.

Prego, pertanto, la Presidenza di voler consentire che questo emendamento concordato possa essere posto all'esame del Senato, per non ritardare l'approvazione di un tanto atteso provvedimento.

P R E S I D E N T E . Senatore Angelilli, io non dico che il Senato non debba prendere in esame il suo emendamento, ma proprio per consentire al Senato un congruo esame dell'emendamento stesso, sospendo la seduta per dieci minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,10*).

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte dei senatori Angelilli, Ajroldi, Spasari, Caroli, Morandi e Pignatelli è stato presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo unico del disegno di legge con il seguente: « I posti di direttore di sezione o qualifiche equiparate dei ruoli degli impiegati civili del Ministero della difesa, disponibili in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e non conferiti a norma degli articoli 61 e 62 del decreto stesso, sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo e con decorrenza dal primo gennaio 1968 ai consiglieri di prima classe che a tale data abbiano compiuto l'anzianità prevista dall'articolo 164, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ferme restando le riduzioni stabilite dalle norme vigenti e dall'articolo 63 del suddetto decreto 18 novembre 1965, n. 1479.

Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1968 sono conferite le promozioni a direttore di sezione, o qualifiche equiparate ai vincitori dei concorsi per merito distinto e per esame speciale derivanti dalla prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge. I vincitori dei concorsi suddetti precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio di cui al precedente comma ».

Avverto altresì che tale emendamento propone di sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Norme integrative degli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa ».

Invito il Presidente della 5ª Commissione finanze e tesoro, senatore Bertone, ad esprimere il parere della Commissione sull'emendamento.

B E R T O N E . Io non posso in questo momento deliberare a nome della 5ª Commissione che non si è riunita e che non si può riunire. Io avevo suggerito di rinviare la discussione ad una delle prime sedute della settimana prossima, però mi rendo conto delle difficoltà che possono sorgere dati gli impegni che ci sono per la legge elettorale regionale la quale deve occupare tutte le sedute del Senato.

Ho sentito dire che si farebbe, da parte della Commissione difesa, la richiesta per la discussione del disegno di legge in sede deliberante...

P R E S I D E N T E . Io adesso vorrei sapere che cosa ci dice la 5ª Commissione.

B E R T O N E . La 5ª Commissione darebbe parere per la discussione in sede deliberante.

P R E S I D E N T E . La settimana ventura?

B E R T O N E . Sì, nei primi giorni della settimana ventura, probabilmente anche in questa settimana, dato il metodo in uso presso la 5ª Commissione per i pareri.

A N G E L I L L I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I , *relatore*. Consenta, onorevole Presidente, di dire una parola al relatore in questa discussione. La Commissione difesa e il suo relatore avvertirono, sin dal primo momento, un contrasto nella formulazione del disegno di legge; non si trattava, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, di una interpretazione autentica, come era stata approvata dall'altro ramo del

Parlamento ma, ad avviso del relatore, concorde la Commissione, si riconobbe che si trattava di una vera e propria modifica di legge. In questo senso la Commissione, accogliendo il parere del relatore, modificò il testo che è all'esame oggi del Senato. A tal proposito la Commissione difesa ha interpellato, successivamente, la Commissione prima, presieduta dal collega Schiavone. Anche la prima fu dello stesso avviso. Estensore del parere fu il senatore Bartolomei. Al testo della Commissione avevo presentato un periodo aggiuntivo per garantire, nella graduatoria, gli impiegati che avevano fatto i concorsi speciali, in modo che il beneficio per la promozione per meriti comparativi non andasse a danno di coloro che avevano partecipato ai concorsi.

Sostanzialmente il nuovo testo ora all'esame del Senato, concordato con il Governo, e sostitutivo del testo proposto dalla Commissione con l'aggiunta del periodo proposto dal relatore — che s'intende ritirato —, è più esplicativo e si differenzia in particolare per la decorrenza.

Non ho nulla in contrario a che la discussione venga rinviata di qualche giorno fino a che la Commissione finanze e tesoro esprima sul nuovo testo il suo parere. Dopo di che o la Commissione difesa richiede alla Presidenza il passaggio in deliberante del provvedimento o il Senato ne riprende l'esame data l'urgenza che il disegno di legge venga approvato; infatti se si vuole andare incontro alle esigenze dell'Amministrazione, nonchè alle aspirazioni di questa categoria di impiegati, bisogna dar modo all'altro ramo del Parlamento di discutere e approvare il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Il Governo è d'accordo sul rinvio?

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo concorda per il rinvio con le modificazioni che sono state presentate dal relatore, aggiungendo che ha potuto proprio oggi accertare che l'ultima scadenza dei concorsi in atto è quella del 16 dicembre si che la nuova data del 1° gennaio 1968 risulta il provvedimento di maggiore giustizia.

P R E S I D E N T E . Questo riguarda il merito. Sul rinvio siamo d'accordo?

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Rinvio allora, la discussione sul disegno di legge in attesa che la 5ª Commissione esprima il suo parere.

Per la discussione del disegno di legge n. 2137

A N G E L I L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I . Signor Presidente, mi consenta ancora la parola giacchè è presente il rappresentante del Ministero della difesa. Abbiamo un'altro disegno di legge, che dovrebbe essere preso in esame, che sta già all'ordine del giorno del Senato e che riguarda la sistemazione dei capi operai della Difesa che videro soppresso il ruolo del loro organico in epoca fascista. Effettivamente meritano una rivalutazione equa della loro attività.

Poichè si tratta di un impegno modesto che sta all'ordine del giorno dell'Aula, volevo raccomandare al Governo di esaminare ancora il problema nello scorcio di questa legislatura e di trovare la possibilità che il provvedimento, sentita la Commissione finanze e tesoro, possa essere approvato.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che la 5ª Commissione è già stata sentita ed ha espresso parere contrario sul disegno di legge.

A N G E L I L L I . Anche se la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario, l'Aula è sovrana, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Siamo d'accordo, ma siccome lei diceva che si sarebbe dovuto sentire questa Commissione, mi sono permesso di osservare che la Commissione ha espresso parere contrario.

Per la iscrizione all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 209, 1556 e 2349

ZANE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANE. Avevo chiesto la parola allo inizio della seduta e il presidente Macaggi mi ha invitato a richiederla alla fine della seduta.

Desidero riferirmi ai disegni di legge numeri 209 e 1556, che risulterebbero in stato di relazione. Siccome io di fatto, come relatore, ho già avuto occasione di presentare regolarmente circa un paio di mesi fa la relazione, formulo formale richiesta affinchè il disegno di legge Fiore, concernente il riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio del 1939 in forza del limite di retribuzione, e l'altro disegno di legge n. 1556 d'iniziativa del senatore Viglianesi ed altri, concernente la facoltà, per gli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria generale invalidità e vecchiaia a causa del massimale di contribuzione, di costituirsi una rendita vitalizia riversibile secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, vengano iscritti all'ordine del giorno.

Analoga richiesta formulo per il disegno di legge n. 2349, per il quale ho pure presentato un paio di mesi fa la relazione, concernente la proroga del termine indicato dall'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere*.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, i disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARELLI, *Segretario*:

VALENZI, BARTESAGHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere, in relazione al voto reso dalla Assemblea generale dell'ONU, che approva, in data 18 dicembre 1967, le risoluzioni presentate dal Terzo comitato « sulle misure contro il nazismo e la intolleranza razziale » e « sulla celere adozione di misure internazionali contro la discriminazione razziale », recanti inoltre una esplicita condanna contro il governo Sud Africano e contro il regime illegale della Rhodesia del Sud per la loro politica nei confronti delle rispettive popolazioni, quali provvedimenti il Governo italiano abbia adottato o intenda adottare per uniformarsi a tali risoluzioni. (2149)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAMMUCARI, BUFALINI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere quale iniziativa ritiene opportuno prendere al fine di liquidare le cause, che hanno determinato la drammatica situazione dei rapporti tra maestranze e industriali alla STIFER di Pomezia (Roma) sfociata nella occupazione di fabbrica iniziata il 14 dicembre 1967 e terminata il 10 gennaio 1968.

Gli interroganti fanno presente che le cause fondamentali, che hanno portato all'occupazione di fabbrica, sono:

1) la inosservanza del contratto di lavoro e delle leggi sociali da parte dell'industriale Stimamiglio;

2) la natura volgare ed offensiva dei rapporti tra l'industriale Stimamiglio e le maestranze.

Gli interroganti fanno osservare che più volte, da quando è sorta la STIFER, le maestranze sono state obbligate a protestare, sino al punto di scioperare, per la tutela delle loro dignità di lavoratori e per l'applicazione del contratto di lavoro, nonostante che la legge per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno stabilisca il principio tassativo che le industrie « incentivate » siano obbligate a rispettare e ad applicare i contratti di lavoro e le leggi sociali. (7236)

FANELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intende, in analogia a quanto disposto per i Comuni del nord della provincia di Frosinone, disporre un ulteriore stanziamento di lire 500 milioni sui fondi « Feoga » per la realizzazione di acquedotti rurali, strade interpoderali ed elettrodotti da realizzarsi nei comuni di Sorano, della Valle di Connino e del Cassinate. (7237).

MORINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia aggiornato sullo stato di difficoltà in cui versa la Società SEFE con stabilimento in Sellero (Valle Camonica - provincia di Brescia) operante nel settore dei concimi chimici azotati e per conoscere ancora quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle esigenze dello stabilimento medesimo in ordine alle forniture ed ai prezzi dell'energia elettrica.

Lo stabilimento di Sellero produce essenzialmente carburo di calcio che trasforma per la massima parte in calciocianamide ed annovera tra le materie prime fondamentali l'energia elettrica il cui costo e la cui disponibilità condizionano in maniera determinante la produzione su richiamata, con incidenza sul costo industriale della calciocianamide nella misura del 35 per cento.

Premesso che nello stabilimento di Sellero, stagionalmente, trovano lavoro 250 operai e che il forte quantitativo di energia elettrica occorrente a prezzo contenuto ha trovato sfruttamento nella cosiddetta energia di supero, l'ENEL ha radicalmente modificato le condizioni di fornitura per cui la SEFE deve sottostare di anno in anno ad un continuo aumento del prezzo in concomitanza con la graduale riduzione della durata della campagna lavorativa (medie indicative: nel 1954 per 90 giorni lire 2,75 — nel 1960 per 150 giorni lire 3,44 — nel 1966 per 120 giorni lire 4,80);

premesso ancora che in tali condizioni il costo industriale della calciocianamide prodotto a Sellero nel 1966 risulta per ogni 100 chilogrammi titolo 15/16 di lire 4,531,80 contro il prezzo di lire 3,695 fissato dal CIP nel 1956 e non più modificato; che gli unici produttori di calciocianamide rimasti in Italia sono la TERNI per l'87 per cento della produzione totale e la SEFE per il rimanente 13 per cento, con la sostanziale differenza che la TERNI gode di tariffe ENEL preferenziali ed assolutamente più favorevoli, con erogazione di energia per l'intero anno, l'interrogante denuncia le gravi conseguenze che ne deriverebbero nella zona circa la concreta possibilità di chiusura dello stabilimento SEFE in Sellero, evidenziando inoltre che in altre regioni, vedasi Trentino ed Alto Adige, si eroga energia ad industrie locali aventi particolare importanza ai fini di un miglioramento del tenore di vita di popolazioni disagiate, a condizioni di tariffa particolarmente favorevoli e per prolungati periodi dell'anno. Si tenga, fra l'altro, in primaria considerazione che la Valle Camonica è perfettamente confrontabile sia geograficamente che etnicamente alle vallate più povere della regione Trentino-Alto Adige e del meridione, mentre è produttrice in misura abbastanza rilevante di energia idroelettrica per cui, fondatamente ed a ragione, si invoca il principio istitutore dell'ENEL la cui creazione avrebbe dovuto, principalmente, eliminare ogni differenziazione speculativa. (7238)

Ordine del giorno per la seduta di martedì 16 gennaio 1968

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 16 gennaio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale (2509-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

FENOALTEA e NENNI Giuliana. — Riduzione dei termini relativi alle operazioni per la elezione delle Camere (2281).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Deputati SPADOLA ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 62, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa (2269) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. — Modificazione degli articolo 99 e seguenti del Codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (899).

ALESSI. — Modifica agli articoli 99 e 100 del Codice penale sulla « recidiva » (1286).

2. Deputato CACCIATORE. — Modificazione della circoscrizione della Pretura di Polla (Salerno) (1791) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

3. Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai Comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza (2064).

4. Modificazioni dell'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate (2086).

5. Riordinamento delle Facoltà di scienze politiche in Facoltà di scienze politiche e sociali (1830).

6. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

7. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

8. NENCIONI e FRANZA. — Estensione alle diffusioni radio-televisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa (19).

V. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc.* 80).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — LUSSU e SCHIAVETTI. — Emendamento dell'articolo 85, comma primo, della Costituzione della Repubblica (938) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

4. CORNAGGIA MEDICI e MORANDI. — Modifica del termine di decorrenza previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico (1694).

5. PELIZZO ed altri. — Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario (2238).

6. GULLO. — Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Catanzaro con sede in Cosenza (2334).

7. PACE. — Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della Corte di appello dell'Aquila (1522).

8. ANGELILLI. — Modifica alle norme relative al trattamento economico dei capo operai del Ministero della difesa (2137).

9. VALSECCHI Pasquale. — Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio del comune di Campione d'Italia (1558).

10. FIORE ed altri. — Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dalla assicurazione invalidità e vecchiaia prima del maggio 1939 in forza del limite di retribuzione (209).

VIGLIANESI ed altri. — Facoltà, per gli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria generale invalidità e vecchiaia a causa del massimale di contribuzione, di costituirsi una rendita vitalizia reversibile secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (1556).

11. Proroga del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, numero 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere* (2349).

La seduta è tolta (*ore 12,20*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari